

(N. 667)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **ANTONIAZZI, CHIAROMONTE, MAFFIOLETTI, TEDESCO TATÒ, CANETTI, DI CORATO, JANNONE, MIANA, TORRI, POLLASTRELLI, POLLIDORO, DE SABBATA, GIACCHÈ, RICCI, LOTTI, MARGHERI, IMBRIACO, CALICE, RASIMELLI, MASCAGNI, CROCETTA e MONTALBANO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 APRILE 1984

Norme per il riordinamento del sistema pensionistico

ONOREVOLI SENATORI. — Da almeno due legislature il problema della spesa previdenziale e degli effetti che le norme in vigore in materia producono su grandi masse di lavoratori è quasi quotidianamente all'ordine del giorno del Parlamento.

Ne è testimonianza, in questa direzione, l'incredibile numero di provvedimenti legislativi emanati nel corso dell'VIII legislatura in materie che interessano direttamente o in senso lato la previdenza sociale: si è trattato di ben 1.127 provvedimenti normativi.

Non v'è dubbio che alcuni di essi abbiano contribuito a risolvere problemi di vitale importanza quali la trimestralizzazione della scala mobile per i pensionati, l'aumento dei minimi di pensione rapportati al 30 per cento del salario medio dell'industria, l'av-

vio a soluzione del problema riguardante i pensionati con oltre quindici anni di contribuzione, l'aggancio reale — attraverso la rivalutazione delle retribuzioni — della pensione, dopo quaranta anni di lavoro, all'80 per cento della retribuzione.

Ma non v'è alcun dubbio, altresì, che sono aumentati il disordine e la contraddittorietà delle normative, che talune giuste aspettative sono andate deluse, che molte palesi ingiustizie e sperequazioni non sono state sanate.

Da questo punto di vista riteniamo di poter affermare che le ultime due legislature, nonostante l'elevato numero di provvedimenti varati, hanno fornito un risultato assai deludente non essendo riuscite a varare una legge organica di riordino del sistema pensionistico sulla cui necessità e impro-

crastinabilità si sono più volte dichiarati concordi anche partiti diversi dal Partito comunista italiano.

La responsabilità di questa situazione va interamente riferita alle resistenze e all'opposizione di alcune forze politiche che, particolarmente sensibili alla pressione insistente di gruppi interessati al mantenimento di assurde e ingiustificate sperequazioni, hanno impedito che il programma di riforma si realizzasse.

Più volte si è fatto credere a milioni di pensionati e di cittadini che le sperequazioni e le ingiustizie contenute nella legislazione previdenziale sarebbero state sanate con una legge di riordino che assicurasse maggiore equità e giustizia sociale.

Ma ogni volta, per meri interessi di parte, per calcoli e interessi di settori circoscritti, questi progetti sono stati accantonati. La conoscenza esatta da parte di tutte le forze politiche e sociali dei termini e dei pericoli insiti nel permanere della situazione normativa attuale autorizza un giudizio assai severo su tali forze, ove si guardi alla tempestività con la quale si era aperta nel nostro Paese una ricerca nuova sul sistema previdenziale immediatamente a ridosso della grave crisi economica internazionale del 1973-74.

Ci si rese conto allora che qualsiasi provvedimento che avesse comportato un aumento della spesa pubblica (come nel caso della previdenza) avrebbe dovuto subire una verifica di compatibilità con le disponibilità economiche generali e quindi essere collocato all'interno di una programmazione generale dell'economia.

Al tempo stesso venne in evidenza la necessità — resa più viva dalla fase di crisi — di eliminare dal sistema previdenziale privilegi immotivati, trattamenti troppo differenziati tra categorie di lavoratori sia nel campo della contribuzione che in quello della misura e delle modalità delle erogazioni pensionistiche.

Il dibattito e il confronto ebbero uno sbocco positivo nell'accordo tra il Governo e le forze sociali e sindacali del 1978, dal quale uscì il primo disegno di legge di rior-

dino del sistema previdenziale e pensionistico.

In quella occasione fu evidenziata non solo la precaria situazione finanziaria dell'INPS, ma anche l'aumento che si sarebbe verificato nel *deficit* previdenziale se si fosse continuato a praticare la via di una legislazione caotica, scoordinata, che aumentava le differenze di trattamento, che favoriva richieste non giustificate da parte di categorie forti e che impediva, a causa del *deficit*, di adeguare i livelli pensionistici, soprattutto quelli più bassi, alle giuste richieste dei pensionati.

Le indicazioni e le previsioni di sviluppo del *deficit* previdenziale — a legislazione immutata — messe in luce in quella e in successive circostanze — non sono state raccolte. Ci si è mossi invece per stravolgere e insabbiare gli indirizzi e i provvedimenti concordati. Dal 1979 in poi si è proceduto, per quel che riguarda il riordinamento pensionistico, attraverso continui ripensamenti e rinvii, attraverso stralci, leggine parallele e manovre demagogiche.

Si è continuato ad emanare leggi che nulla avevano a che fare con un disegno generale di sistemazione di questa materia, si sono scelte occasioni del tutto anomale come le leggi finanziarie per varare provvedimenti contraddittori a favore di particolari categorie o specifiche situazioni, e restrittivi nei confronti di altri gruppi di cittadini.

La conseguenza è stata una crescita eccessiva della spesa sociale e in particolare un aumento imponente del *deficit* dell'INPS.

Il *deficit* patrimoniale dell'INPS, che nel 1979 ammontava a 5.690 miliardi di lire, alla fine del 1983 ha raggiunto la cifra di 33.704 miliardi di lire. Per i prossimi anni ancora più allarmanti appaiono le previsioni: nel caso che la normativa non cambi, il *deficit* patrimoniale raggiungerebbe i 51.815 miliardi di lire nel 1984 e i 72.261 miliardi di lire nel 1985.

Ma, seppure nascosta nel più ampio *deficit*, del bilancio dello Stato, anche la spesa previdenziale in generale e quella per le pensioni dei dipendenti pubblici in particolare ha subito la stessa dinamica.

La spesa per pensioni di invalidità, vecchiaia e superstiti, sostenuta dal Ministero del tesoro per gli ex dipendenti dello Stato, è passata da 7.593 miliardi di lire nel 1980 a 11.247 miliardi di lire nel 1983 e si prevede che si avvicinerà a 15.000 miliardi di lire nel 1985.

A questo punto le forze conservatrici del nostro Paese, proprio quelle forze che portano la maggiore responsabilità del degrado del nostro sistema previdenziale, hanno cominciato a fare oggetto di crescenti critiche il sistema stesso, fondandole sul suo costo eccessivo e sulla scarsa efficienza dei suoi servizi.

Richiamandosi a teorie neoliberiste che hanno fatto da supporto a politiche di contenimento del costo del lavoro e di riduzione della spesa sociale affermatesi in altri Paesi, si è dichiarata la fine dello « Stato sociale » e dei principi-base sui quali poggia il nostro sistema previdenziale e pensionistico, che ne hanno fatto uno dei sistemi più garantisti d'Europa, frutto di lunghe lotte del movimento dei lavoratori. Si è sollecitato l'avvento di una forte spinta alla privatizzazione delle politiche sociali, come l'unica via di risanamento possibile e di risposta efficiente alla domanda dei cittadini. Queste ipotesi hanno avuto il sostegno di forze politiche ed economiche importanti che hanno trovato un certo consenso anche perchè sono state espresse in un momento assai particolare della vita del nostro Paese. Da un lato, esse sono state diffuse accentuando il discredito e l'allarme nei confronti di enti previdenziali che presentano indubbiamente carenze di efficienza e, dall'altro, si è cercato di originare nel Paese contrapposizioni laceranti tra garanzia dei diritti previdenziali e ipotesi di ripresa economica come veicolo di occupazione. Al fondo della politica di questi ultimi anni vi è un disegno, mai apertamente esplicitato, ma oggi facilmente individuabile, di abbandonare il livello di « Stato sociale » che si è affermato nel nostro Paese piuttosto che di migliorarlo nei suoi elementi più significativi.

Questo tentativo di trasferire in Italia politiche siffatte deve essere decisamente

respinto pena l'insorgenza di nuove, profonde lacerazioni sociali.

Non bastano, a nostro parere, le inefficienze derivanti dalla burocratizzazione, che hanno dato luogo a sprechi e hanno abbassato la resa sociale delle risorse impegnate (che, dunque, vanno rapidamente superate) per autorizzare questo mutamento di orientamenti di alcune forze politiche importanti. Non si può dimenticare, infatti, che, nonostante sull'INPS si siano riversati i maggiori oneri derivanti da una politica economica tesa a attutire e compensare la degradazione socio-economica del Mezzogiorno e di altre aree depresse del Paese attraverso erogazioni monetarie, eccetera, il nostro maggiore istituto previdenziale ha mostrato una certa stabilità nella corresponsione delle prestazioni.

Pur in un momento di gravi difficoltà finanziarie l'importanza delle prestazioni che offre il sistema previdenziale, nonché un attaccamento profondo della popolazione alle istituzioni — che non è intaccato da quelle forme di malcontento e di protesta anche diffuse cui si è fatto cenno — fanno ritenere la previdenza pubblica uno dei pilastri istituzionali della società contemporanea e in specie del nostro Paese.

Il nostro disegno di legge nasce dalla necessità ormai indifferibile di porre mano a questi problemi per salvaguardare l'attuale sistema previdenziale e pensionistico, e dal convincimento profondo che tale risultato possa essere raggiunto non con la privatizzazione dello « Stato sociale » ma attraverso modificazioni di esso improntate a forme più diffuse di giustizia e di rigore.

In tal modo intendiamo riaffermare anche il valore, il ruolo e l'autonomia delle istituzioni di sicurezza sociale, indeboliti nel corso degli ultimi tre anni da un peso via via preponderante assunto dai responsabili della politica economica e fiscale che ha costantemente subordinato gli obiettivi a lungo termine della sicurezza sociale agli obiettivi economici a breve termine.

La necessità di una legge di riordino organica ed omogenea, alla quale nel corso di questi anni ci siamo sempre richiamati sollecitandone l'approvazione, è oggi ancora

più indispensabile che in passato se si presta attenzione agli effetti distruttivi e laceranti che hanno prodotto (e potrebbero continuare a produrre) le legiferazioni scoordinate del passato.

Ci troviamo di fronte ad uno scenario del tutto anomalo e contraddittorio che contiene talune palesi ingiustizie non più sopportabili.

È inoltre nostra opinione che l'incoerenza, la parzialità, l'incongruità e la contraddittorietà delle norme emanate in materia previdenziale siano cause non secondarie di un atteggiamento critico che viene espresso verso il Parlamento e il suo funzionamento da parte di molti cittadini.

Il problema di una revisione di alcuni istituti parlamentari, nella quale dovranno essere impegnate tutte le forze politiche democratiche, non interferisce nè è in grado di evitare distorsioni del tipo di quelle che abbiamo dovuto riscontrare, per eliminare le quali è invece necessario che le forze di governo commisurino le loro iniziative legislative all'osservanza delle norme costituzionali in vigore, al rispetto delle quali debbono avere parimenti interesse tutti i partiti.

Ci sembra doveroso porre questo problema all'attenzione del Parlamento, delle forze politiche e sociali e dell'intero Paese, in considerazione del fatto che una legge di riordino come quella che proponiamo comporterà un mutamento non lieve nello *status* di grandi masse di cittadini. È infatti necessario riequilibrare situazioni di ingiustizia ormai insostenibili ma al tempo stesso imporre rinunce a privilegi divenuti diritti e ad aspettative più o meno legittime, por termine a norme troppo favorevoli ormai incompatibili con la situazione generale economica e sociale del Paese. In una fase di crisi di valori, come quella che attraversa il Paese, contrassegnata da un processo di deterioramento e di confusione non solo nel campo della corrispondenza diritti-doveri, e quindi di un rapporto corretto tra lo Stato e i cittadini, ma anche in quello di istituti giuridici fundamentalmente diversi — che coinvolge la responsabilità dell'Esecutivo e del Parlamento — riteniamo che una legge di riordino del sistema previdenziale debba

recuperare tutto il suo contenuto costituzionale ed essere ancorata ad un rigoroso rispetto degli articoli 3 e 38 della Costituzione, che riguardano il principio di eguaglianza e la separazione tra assistenza e previdenza, e dell'articolo 81 che impone, per ogni legge che comporti nuove o maggiori spese, l'indicazione dei mezzi per farvi fronte.

L'inottemperanza di quest'ultima norma — unitamente al ricorso costante a decretazioni di urgenza assai spesso immotivate — è stata ed è causa di gravi squilibri finanziari del sistema previdenziale e pensionistico, soprattutto di quello che fa capo all'INPS.

Uno degli obiettivi primari che si pone il presente disegno di legge è quello di individuare strumenti in grado di avviare il riequilibrio finanziario delle gestioni previdenziali e, in particolare, del regime pensionistico generale, in un quadro più complessivo di contenimento e di risanamento del *deficit* pubblico al quale la spesa previdenziale non può e non deve sottrarsi.

Siamo convinti che qualsiasi proposta in questo importante settore — per sortire l'effetto voluto — deve raccordarsi con un progetto più ampio di trasformazione del Paese non essendo ipotizzabile che il sistema previdenziale trovi solo al suo interno le modalità per realizzare questo importante obiettivo, ma siamo altresì consapevoli che occorre ottenere immediatamente alcuni risultati perchè la crisi economica che investe l'Italia è di portata ed urgenza tali da minacciare la stessa stabilità democratica.

L'estrema difficoltà di pervenire a qualche significativo risultato che produca una progressiva inversione della tendenza all'aumento della spesa previdenziale richiede che si abbandoni l'adozione di provvedimenti di urgenza e parziali che riguardino solo alcuni settori di lavoratori privilegiandone altri, che tamponino falle e ne aprano di nuove, che creino ancora una volta smarrimento e rifiuto, quando non anche rabbiosa opposizione, da parte di masse di lavoratori colpiti da inique misure restrittive, e affronti, invece, i nodi di fondo irrisolti del nostro sistema.

Un processo di ripresa produttiva seriamente orientato — con tutte le implicazioni che comporta, quali il progressivo rientro dell'inflazione e la creazione di sbocchi occupazionali per i milioni di giovani in attesa di entrare nel mondo del lavoro — è condizione indispensabile per evitare la marginalizzazione del nostro Paese e la sua uscita dal gruppo dei Paesi più industrializzati con conseguenze di portata enorme.

Il comparto della previdenza rappresenta senza dubbio una delle componenti essenziali nella valutazione dei problemi che investono la politica economica generale del Paese.

Qualsiasi discorso che investa le prospettive di sviluppo e che comporti, quindi, in termini di pianificazione, le scelte in materia di investimento, occupazione, Mezzogiorno, sulla base delle risorse disponibili non può non tenere conto della « quota » di spesa corrente che, sotto forma di trasferimenti alle famiglie, deve essere destinata al settore previdenziale.

L'incidenza via via più significativa di questa spesa nella politica economica nazionale impone una riflessione profonda e responsabile sulla correlazione e sull'influenza che essa può determinare sulle politiche dello sviluppo produttivo e quindi su una graduale uscita del Paese dalla crisi economica.

Riteniamo, pertanto, opportuno ribadire la nostra posizione sul problema dell'aumento della spesa sociale e di quella previdenziale in particolare e sulle cause del suo *deficit* esplicitando nel contempo la nostra contrarietà a conferire all'aspetto finanziario dei problemi sociali quel primato che da molte parti si cerca di affermare per distruggere o indebolire al massimo talune conquiste qualificanti dello « Stato sociale ».

Gli interventi nel campo sociale sono oggi considerati come il principale responsabile degli squilibri della finanza pubblica del nostro Paese e, di conseguenza, delle sue condizioni di crisi. Per accreditare questo giudizio viene portato il fatto che la spesa sociale delle amministrazioni pubbliche è passata nel periodo dal 1975 al 1982 da

24.000 a circa 103.000 miliardi di lire. Un dato statistico, certo allarmante, che, se ci si arresta al suo valore finanziario, può autorizzare la conclusione che si tratta di una « esplosione » incontrollata della spesa sociale e che è necessario procedere a drastici tagli di essa.

Una indagine obiettiva dello stato della spesa sociale porta, invece, a conclusioni assai diverse. La prima osservazione riguarda il rapporto della spesa con il prodotto interno lordo.

Tale rapporto si è mantenuto infatti molto stabile negli anni 1975-1980 (intorno al 19 per cento), mentre ha avuto una impennata negli anni 1981-1982, dovuta comunque all'adozione di provvedimenti importanti e significativi come la quadrimestralizzazione della scala mobile, l'aumento degli assegni familiari, la rivalutazione delle rendite per infortuni sul lavoro, che lo hanno fatto salire rispettivamente al 21,5 per cento e 21,9 per cento.

Un andamento non certo anomalo rispetto a quello delle spese per la sicurezza sociale degli altri Paesi della CEE ove si consideri che nel periodo 1972-1982 l'Italia ha registrato un impegno di spesa che, nonostante l'aumento sopra riferito, la colloca ancora al di sotto della media comunitaria, seguita soltanto dal Regno Unito e dall'Irlanda.

Nè trova conforto nei dati un'altra valutazione assai diffusa secondo la quale l'impiego massiccio di risorse finanziarie per le politiche sociali sarebbe servito per un'operazione di progressivo adeguamento ai livelli degli altri Paesi, iniziata nei primi anni '70.

Ebbene, nei cinque anni dal 1970 al 1975 la spesa per la protezione sociale dell'Italia si è avvicinata certamente alla media europea, per effetto di grandi leggi di riforma come la legge 30 aprile 1969, n. 153, ma con accelerazioni che erano compatibili con la fase di sviluppo della nostra economia. Non va dimenticato infatti che, mentre l'Italia andava ad occupare il settimo posto tra i Paesi più industrializzati del mondo, non si poteva lasciare la maggioranza degli anziani e dei lavoratori italiani — che tanta

parte avevano avuto nel raggiungimento di quella posizione di eccellenza del nostro Paese — in una condizione pensionistica insopportabilmente bassa.

Questi raffronti con la situazione europea assumono una colorazione diversa ove si guardi a due specificità tipiche della nostra situazione. La prima riguarda il rapporto della spesa per prestazioni sociali (compresa la spesa per servizi collettivi come la difesa, l'istruzione e la giustizia) con le entrate fiscali e parafiscali della pubblica amministrazione. Esse evidenziano nel periodo 1975-1982 un andamento crescente delle entrate rispetto alle uscite (nel 1975 la spesa sociale impegnava il 98,5 per cento delle entrate; nel 1982 questo rapporto è sceso all'87,2 per cento). La seconda specificità concerne l'entità del prodotto interno lordo *pro capite* italiano che è pari alla metà di quello degli altri Paesi più industrializzati della Comunità europea: pertanto la spesa *pro capite* per la protezione sociale nel nostro Paese è inferiore alla metà di quella effettuata negli altri Paesi.

Una prima conclusione, notevolmente diversa da quelle correntemente diffuse, è che le prestazioni sociali presentano una quota sufficientemente stabile rispetto al prodotto interno lordo che è inferiore sia alla media europea che all'ammontare delle imposte che la collettività paga per ottenerle.

Ne discende che le cause dell'aumento della spesa pubblica allargata sono da ricercare in altre direzioni che si individuano, in termini generali, nelle scelte di politica economica e sociale che sono state fatte (o non sono state fatte) per oltre un trentennio in Italia, soprattutto per quanto riguarda lo sviluppo industriale che non è riuscito a riequilibrare il rapporto Nord-Sud e, in termini particolari, in un disordine profondo che si riscontra nella struttura stessa della spesa pubblica.

Si citano poi tutti gli interventi (*in deficit*) in favore dei settori economici che avrebbero dovuto essere destinati all'ampliamento della base produttiva e dell'occupazione.

Ci si riferisce ad esempio ai 46.000 miliardi impiegati nel 1982 per il sostegno alle imprese attraverso trasferimenti o contributi di parte corrente e in conto capitale distribuiti a pioggia senza la richiesta di alcuna contropartita occupazionale: si tratta di partecipazioni, mutui e anticipazioni, di ripiani dei disavanzi correnti delle aziende autonome, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di milioni di ore di cassa integrazione guadagni.

Ne consegue che la comunità viene chiamata — secondo noi con provvedimenti palesemente incostituzionali — a coprire con le imposte fiscali e parafiscali non solo i servizi sociali e collettivi, ma anche il riequilibrio dei conti economici delle aziende. Nel campo della finanza pubblica si è creata dunque una commistione fra il finanziamento dei servizi e il sostegno dell'economia che deve essere risolto. Da questo punto di vista appare ancor più immotivato il ricorso ad una politica di tagli sulle prestazioni sociali anziché prevedere forme diverse di sostegno delle attività produttive e più in generale della politica economica del nostro Paese.

Una situazione analoga si riscontra anche all'interno della spesa previdenziale ove, fra l'altro, assistiamo a una enorme confusione tra assistenza e previdenza.

Si impone dunque un'opera di risanamento profondo della finanza pubblica che definisca correttamente il comportamento dei soggetti e che metta sotto controllo tutti i settori che da questo sono finanziati stabilendo le compatibilità fra l'impegno e la remunerazione dei settori produttivi e la qualità e quantità dei servizi sociali. Tale opera di risanamento deve interessare anche la spesa sociale.

Il nostro Paese sta, infatti, attraversando un periodo di crisi e di stagnazione estremamente difficile, che ha bisogno del concorso di ogni forma di contenimento di spesa possibile. Inoltre ci si deve porre rapidamente in grado di governare i nuovi processi che si stanno verificando, come quello dell'invecchiamento della popolazione e come quello dell'evoluzione del mercato del lavoro che sarà determinato, sul

piano interno, dall'introduzione sempre più diffusa di tecnologie avanzate e, sul piano internazionale, dall'incidenza massiccia di forza-lavoro proveniente dai Paesi in via di sviluppo.

Non vi è dubbio cioè che le possibilità di mantenere e di migliorare il sistema di previdenza esistente sono legate essenzialmente a questi problemi i quali, però, richiedono tempi non brevi per la loro soluzione.

Esiste, tuttavia, la possibilità di efficaci interventi immediati per il rallentamento dell'evoluzione della spesa sociale e in particolare della spesa previdenziale e soprattutto per una sua più giusta distribuzione.

Il disegno di legge che poniamo all'attenzione degli onorevoli senatori tiene conto di tale urgenza e necessità.

È noto, infatti, che all'interno della spesa sociale i settori di spesa si sono evoluti in maniera differenziata: il più rapido è quello della spesa per prestazioni previdenziali (pensioni, rendite e indennità) degli enti di previdenza, dello Stato e degli altri enti pubblici, che è passata dai 16.030 miliardi del 1975 (12,8 per cento del Prodotto interno lordo) ai 71.269 miliardi del 1982 (15,2 per cento del Prodotto interno lordo).

Deve essere chiaro a tutti e soprattutto ai membri del Parlamento che questa situazione non potrà essere tollerata a lungo e anzi è già pericolosamente incidente sulla possibilità di avviare una seria manovra di contenimento della spesa pubblica per la parte che riguarda le prestazioni sociali.

Ma altrettanto chiaro deve apparire che una soluzione di questo problema che privilegiasse l'abbandono o una sostanziale modificazione del sistema previdenziale e pensionistico attuale creerebbe nel Paese — soprattutto nel momento presente in cui l'inflazione e la stagnazione economica rendono più incerto sia il presente che il futuro di milioni di cittadini — gravi tensioni sociali e scontri all'interno del mondo del lavoro tra categorie portatrici di interessi diversi.

Poichè non siamo tra coloro che ritengono che non ci si debba far carico in alcun modo dei *deficit* previdenziali o statali, sia per mantenere le conquiste ottenute, sia per

superare le ingiustizie e le iniquità che si sono formate nel nostro sistema previdenziale, riteniamo che un esame più attento delle cause che hanno determinato questa situazione debba essere fatto proprio ai fini di individuare le scelte che si rendono necessarie per superarla.

Nel ribadire che il problema della previdenza e del suo *deficit* vanno affrontati nell'ambito più generale della spesa pubblica e di una diversa politica economica ed occupazionale, riteniamo comunque che all'interno dello stesso sistema previdenziale vi siano cause che hanno aggravato i *deficit* che debbono essere rimosse: ci si riferisce in particolare alle elevate evasioni contributive che permangono, alle sottocontribuzioni riservate ad alcune categorie di lavoratori o ad alcuni settori merceologici non sempre giustificate, alla confusione che si è determinata fra previdenza e assistenza non solo agli effetti delle erogazioni ma anche ai fini della distribuzione tra spesa previdenziale e bilancio statale, l'eccessiva permissività nella concessione delle pensioni di invalidità, eccetera.

Si può dire che la fondamentale differenziazione tra previdenza e assistenza è quella che nel tempo ha subito gli attacchi più ripetuti.

Oggi la necessità di un recupero della separazione tra i due ambiti viene ritenuta come uno degli strumenti per il riequilibrio finanziario dell'INPS, ma in essa sono contenuti anche altri valori quali il rilievo costituzionalmente riconosciuto alla attività lavorativa e il principio di « solidarietà sociale » che ne consegue.

La differenza tra assistenza e previdenza sociale fu obiettivo espressamente dichiarato durante i lavori della Costituente.

Infatti l'onorevole Ruini nella relazione al progetto presentato alla Commissione dei 75 scrisse chiaramente che: « si riferiscono ad istituti concreti il diritto all'assistenza che spetta ad ogni individuo, senza mezzi e senza capacità di lavoro, ed il diritto particolare, che sorge dalla stessa prestazione del lavoro, alla previdenza e alla sicurezza sociale ».

La previdenza dunque si pone su un piano nettamente distinto da quello di altri ordinamenti, anzitutto dalla beneficenza e dalla assistenza pubbliche. Infatti queste ultime trovano il loro fondamento nel compito generale, assunto dallo Stato, di venire in aiuto di coloro che, per qualsiasi motivo, non sono in condizione di provvedere da soli ai propri bisogni (« Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere, ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale »: Costituzione, articolo 38, primo comma); la previdenza sociale invece è indirizzata al fine specifico di tutela delle classi lavoratrici, e a tale tutela provvede con il concorso degli stessi beneficiari e dei datori di lavoro, attuando, attraverso l'assicurazione sociale, forme di risparmio obbligatorio. Dal punto di vista più propriamente giuridico, mentre gli istituti della previdenza sociale sono costituiti su basi assicurative, e danno all'individuo un vero e proprio diritto soggettivo alle prestazioni, che sono espressamente determinate dalla legge, in materia di assistenza, il cittadino ha in generale un diritto che può essere mutevole in relazione alle effettive condizioni di bisogno.

Nel corso della legiferazione in materia previdenziale questa differenza di fondo ha subito un processo di affievolimento, che ora, si può definire senz'altro di confusione, determinato da scelte politiche di governo contraddittorie e spesso fuorvianti.

E tuttavia nel corso del tempo non sono mancati richiami attenti a questa necessità non solo da parte dei partiti politici e delle forze sindacali, ma anche da organismi ufficiali come la Commissione ministeriale istituita ai sensi dell'articolo 25 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (ed. Commissione Varaldo), la quale pose tra « le più rilevanti cause per cui il sistema attuale non ha potuto raggiungere quel grado di efficienza e di rendimento » voluto, l'insufficiente distinzione tra queste due funzioni.

Nella relazione conclusiva infatti la Commissione si dichiarava convinta che « occorra distinguere chiaramente la previdenza dall'assistenza per reagire alla tendenza di piegare, sempre più accentuatamente, il

sistema previdenziale a finalità e compiti, anche di natura contingente, di carattere più propriamente assistenziale ».

Nonostante indicazioni tanto esplicite si è continuato a proporre e ad emanare provvedimenti di legge nei quali sempre più arduo è stato distinguere la previdenza dall'assistenza.

Il momento iniziale di una componente assistenziale nella previdenza si può far risalire al 1952. Con la legge 4 aprile 1952, n. 218, infatti venne istituita l'integrazione al minimo delle pensioni, ma la distinzione dei due aspetti — previdenziale e assistenziale — era chiara: l'onere relativo all'integrazione al minimo veniva assunto a carico dello Stato e la natura strettamente assistenziale dell'intervento statale derivava dal fatto che il diritto al trattamento minimo era subordinato al verificarsi di alcune condizioni nelle quali doveva trovarsi il soggetto (mancato svolgimento di attività lavorativa, non godimento di altre prestazioni previdenziali...), dalle quali doveva risultare « sprovvisto di mezzi necessari per vivere ».

Le motivazioni che indussero il legislatore ad introdurre questa norma, peraltro corretta anche dal punto di vista della chiarezza contabile, sono note; basti pensare che, all'epoca, solo il 19,29 per cento dei vecchi lavoratori percepiva una pensione di vecchiaia, che il calcolo della pensione era basato sulla contribuzione e l'evasione del pagamento dei contributi era stata la norma, prima e durante il fascismo.

L'indirizzo di mantenere una distinzione chiara e precisa tra assistenza e previdenza sul piano concettuale e contabile venne mutato gradualmente nel tempo. Il primo mutamento significativo lo si ha nel 1965 (legge 21 luglio 1965, n. 903) allorchè viene stabilito che la somma posta a carico dello Stato per il pagamento delle pensioni è di 12.000 lire mensili per tutti i pensionati indipendentemente da quale fosse la professione, la contribuzione e la durata del periodo di lavoro, il reddito di ciascuno. In questo modo è venuto ad essere rigidamente limitato l'intervento dello Stato per il pagamento delle pensioni; tale limite appare

in tutta la sua evidenza se si pensa che si tratta sicuramente dell'unica voce del bilancio dello Stato priva di qualsiasi indicizzazione: essa è ancora — nel 1984 — di 12.000 lire mensili per ogni pensione, come era nel 1965. Ma l'effetto più negativo che si è avuto in questa direzione con la legge del 1965 è stato quello di fare assumere alla solidarietà delle categorie dei lavoratori (limitatamente a quelle assicurate nell'INPS) l'onere dell'integrazione dei minimi di pensione; si tratta di un onere che, nel corso degli anni, in mancanza di un progetto organico di riordino previdenziale e in presenza di interventi della Corte costituzionale che hanno prodotto un'estensione sempre più vasta di questa erogazione, ha finito con l'essere sempre più pesante e ingiusto.

Nel 1983 le pensioni integrate al minimo pagate dall'INPS sono più di 8 milioni con una quota di integrazione di 23.700 miliardi.

Siamo quindi di fronte allo stravolgimento dell'istituto dell'integrazione al minimo, all'erogazione di prestazioni assistenziali sostenute dai soli lavoratori dipendenti del settore privato anche a favore di chi non ne ha bisogno.

L'esigenza di scindere più chiaramente la previdenza dall'assistenza è quindi ormai indilazionabile.

Questo carattere del nostro ordinamento è stato la conseguenza di una scelta politica consapevole effettuata per consentire al più alto numero di cittadini di conseguire una pensione-sussidio al di là di un ragionevole ed equilibrato rapporto tra contributi e prestazioni e indipendentemente da un rigido controllo dell'effettivo stato di necessità dei beneficiari.

Questo effetto si è verificato attraverso la confusione tra assistenza e previdenza, ma è stato raggiunto anche attraverso normative eccessivamente permissive in materia di concessione di pensioni di invalidità.

Con esse è stato realizzato un effetto compensativo, principalmente nelle regioni meridionali, di una riduzione dei livelli occupazionali soprattutto nei riguardi di una offerta di lavoro debole ed insufficiente.

Nella concessione di tali trattamenti ha svolto un ruolo determinante la condizione

socio-economica della provincia di residenza del pensionato, prevista tra i requisiti di accesso alla pensione. La « perdita della capacità di guadagno » nonché il ridotto periodo contributivo (cinque anni) hanno perseguito l'intento evidente di favorire le aree depresse del Paese, soprattutto quelle del Centro-Sud, attraverso la distribuzione di assegni pensionistici a grandi masse di cittadini che non potevano vantare una posizione contributiva sufficiente a dare loro diritto alla pensione di vecchiaia.

Nel momento presente, degli oltre 5 milioni 200 mila pensionati di invalidità, coloro che hanno superato l'età pensionabile sono oltre 3.700.000 pari al 72 per cento delle erogazioni a questo titolo. L'importo complessivo delle pensioni di invalidità a fine 1983 sarà di circa 22.000 miliardi di lire.

Proprio in relazione al bassissimo requisito contributivo richiesto, oltre 4 milioni di pensioni di invalidità sono integrate al trattamento minimo con una spesa di circa 8.000 miliardi di lire di prestazioni erogate senza il corrispettivo contributo.

Insieme alla confusione sempre più accentuata fra assistenza e previdenza e al fenomeno tutto italiano di una eccessiva permissività nella concessione delle pensioni di invalidità, altri elementi interni ed esterni al sistema previdenziale hanno contribuito a determinare la situazione di grave *deficit* di alcuni enti previdenziali, e dell'INPS in particolare. Ne citiamo alcuni dei più significativi.

La polverizzazione dei contributi e la separazione dell'accertamento e della riscossione dei contributi da parte dei diversi enti assicurativi ha permesso un'evasione contributiva di migliaia di miliardi (l'INPS stima che l'entità delle evasioni delle sue gestioni sia dell'ordine di 10.000 miliardi all'anno). A tale situazione solo ora si comincia a porre riparo con provvedimenti per altro insufficienti.

L'INPS è stato l'ente che più degli altri ha subito i contraccolpi della recessione economica e della stagnazione: il fenomeno imponente della disoccupazione è ricaduto esclusivamente sul bilancio di questo ente

che ha patito la perdita di contributi dei nuovi occupati, quella connessa ai pensionamenti anticipati delle aziende in crisi, nonchè gli effetti dell'espandersi del lavoro non protetto e di quello aggiuntivo non professionale. In definitiva si deve ritenere che il costo in termini di contributi perduti sia assai più rilevante della spesa supplementare per la disoccupazione.

Va ricordato infine che mentre fra i cinquanta regimi pensionistici esistenti in Italia ve ne sono di quelli che per le condizioni particolari nelle quali si trovano ad operare (stabilità d'impiego, rapporto favorevole fra assicurati e pensionati ecc.) realizzano avanzi di gestione e accantonamenti per capitale di migliaia di miliardi, si è fatto ricorso esclusivo all'INPS, e soprattutto al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, per finanziare gestioni in perdita come quelle dei lavoratori autonomi, della Cassa integrazione guadagni, delle collaboratrici familiari eccetera.

L'INPS dunque ha subito due gravi attacchi alla sua gestione finanziaria derivanti entrambi da motivi di ordine politico generale, come la disoccupazione e le nuove erogazioni, per corrispondere le quali non sono stati assicurati i fondi necessari.

Se lo si guarda attraverso il tempo, al fondo di questo disegno c'è stata una scelta di classe: un'ostilità abbastanza chiara verso la classe operaia alla quale sono state fatte pagare sistematicamente non solo le proprie rivendicazioni, ma anche le scelte sbagliate, le protezioni e i privilegi, piccoli o grandi che fossero, di ceti, categorie, corporazioni considerate più vicine ai partiti di governo.

Da quanto siamo venuti esponendo appare evidente che su alcune cause che hanno provocato il *deficit* previdenziale si può intervenire, come noi proponiamo, attraverso un riordino dell'intero settore, che elimini gradualmente le ingiustizie e le iniquità che regolano la materia, razionalizzi e qualifichi la spesa previdenziale rendendola compatibile con la situazione economica del Paese.

Per ottenere questi risultati è necessario cambiare l'attuale sistema anche profondamente. Occorre pensare ad un cambiamen-

to che produca effetti a medio termine, abbandonando la pratica — risultata inefficace e nociva — di tentare di governare questa materia attraverso decreti-legge o in occasione delle leggi finanziarie con l'intento di raccogliere qualche risultato immediato senza prevedere gli effetti distortivi e spesso controproducenti che si producono in tempi più lunghi.

Nel presentare il presente disegno di legge siamo consapevoli, e a questa consapevolezza invitiamo tutte le forze presenti in Parlamento, che il risanamento sia oggi più difficile di quanto non sarebbe stato cinque anni fa, ma che domani sarebbe certo più arduo di oggi.

Ciò che con estrema obiettività noi proponiamo — tenuto anche conto delle situazioni che si sono create e consolidate — non è una riduzione della spesa sociale ma un freno consistente della sua curva di ascesa. Che è, secondo noi, non solo il massimo politicamente possibile nel momento presente, ma anche una base concreta di partenza per portare ad equilibrio le varie gestioni nell'arco di un decennio e di riquilibrare profondamente la spesa.

Altri contributi alla soluzione di simili problemi dovranno derivare dal riordino delle gestioni dei lavoratori autonomi per il quale presentiamo, unitamente al presente, due disegni di legge concernenti i commercianti e gli artigiani e i coltivatori diretti, dalla modifica della legislazione che regola la concessione delle pensioni di invalidità (già avvenuta), nonchè della modifica delle norme della previdenza agricola.

* * *

Con gli articoli 1 e 2 proponiamo di tenere ferma la scelta che le tre maggiori organizzazioni sindacali e tutte le forze politiche dell'arco costituzionale fecero nel 1978, e cioè di assicurare all'INPS tutti i lavoratori dipendenti che saranno assunti nei vari settori produttivi pubblici o privati dal 1° gennaio 1985 in poi. I lavoratori già iscritti o pensionati presso istituti, casse o gestioni diverse dall'INPS continueranno a mantenere l'iscrizione assicurativa o la pre-

stazione pensionistica dai rispettivi enti e ad avere i trattamenti in vigore nei rispettivi ordinamenti ad eccezione di alcuni trattamenti che saranno gradualmente omogeneizzati con quelli in vigore nell'INPS.

In questi anni si è tentato di presentare questo problema dell'unificazione come se i partiti si fossero divisi in Parlamento fra chi guardava alla sostanza, cioè alla omogeneizzazione delle norme e chi invece privilegiava la forma, cioè l'unificazione gestionale.

Questo è un modo falso e distorto di presentare le cose. Noi siamo fermamente convinti che il primo obiettivo di una legge di riordino sia quello di mettere giustizia nella normativa pensionistica, restiamo comunque altrettanto convinti che l'avvio, molto graduale per altro, dell'unificazione gestionale favorisca il processo di omogeneizzazione.

Siamo rimasti fermi sulla validità di questa soluzione rispetto ad altre per una serie di motivi.

L'indagine del Centro di formazione e studio per il Mezzogiorno (FORMEZ) del 1980 ha dimostrato che gli enti e le casse diverse dall'INPS non garantiscono affatto un miglior funzionamento gestionale: i tempi di erogazione delle prestazioni sono quasi tutti più lunghi di quelli dell'INPS.

Le statistiche confermano una tendenza al restringimento dell'occupazione in agricoltura e ad una crescita zero dell'occupazione nell'industria, alle quali si oppone un forte incremento occupazionale nel terziario qualificato e dei servizi con ulteriori prospettive di sviluppo: il mantenimento di enti previdenziali diversi per i diversi settori di attività finirebbe col peggiorare ulteriormente il rapporto assicurati-pensionati esistente nell'INPS, migliorando invece questo rapporto in altri enti previdenziali.

Il mantenimento per sempre (non ad esaurimento) di enti previdenziali separati finirebbe col far permanere trattamenti normativi diversi, anzi, la maggiore disponibilità di mezzi economico-finanziari, determinati appunto dal rapporto assicurati-pensionati, potrebbe aumentare ulteriormente le differenziazioni di trattamento e

quindi non eliminare affatto la giungla pensionistica.

Infine, va tenuto conto che in questi ultimi tempi, specie fra i giovani si è affermata per ragioni oggettive e soggettive una maggiore mobilità nell'occupazione: il passaggio dai settori pubblici a quelli privati o al lavoro autonomo è sempre più frequente. L'esigenza di introdurre un sistema che garantisca una sola pensione in rapporto all'intero arco della vita lavorativa indipendentemente dal settore in cui si è lavorato e non tanti tronconi o supplementi di pensione è ancora più forte del passato; essa può trovare nell'istituzione di un'unica posizione assicurativa, che l'unificazione garantisce, una risposta soddisfacente.

Con gli articoli 3, 4 e 5 intendiamo dare una risposta positiva alla domanda crescente specie fra i lavoratori autonomi e i lavoratori con redditi medi o medio-alti di garantirsi una pensione più alta di quella prevista dall'attuale regime pensionistico obbligatorio e di permettere anche alle persone che non hanno una posizione assicurativa obbligatoria, comprese quindi le casalinghe, di destinare una parte del risparmio alla costituzione di una pensione facoltativa.

In materia di pensioni complementari o facoltative la presente proposta:

a) garantisce la libertà individuale a tutti i cittadini di costituirsi una pensione complementare e o facoltativa offrendo loro una reale possibilità di scelta fra più soluzioni: assicurazioni pubbliche o private;

b) trasforma e riattiva il fondo assicurazioni facoltative esistente presso l'INPS introducendo, solo per questo tipo di gestione INPS, il sistema a capitalizzazione;

c) prevede la liquidazione del Fondo mutualità pensioni esistenti presso l'INPS, riservato oggi ad un numero modesto di casalinghe (circa 20.000) e il trasferimento alla gestione del Fondo assicurazioni facoltative. È altresì prevista una rivalutazione delle pensioni alle casalinghe attualmente erogate dalla mutualità pensioni in modo da garantire almeno il livello della pensione sociale;

d) lascia vivere, ad esaurimento, senza l'iscrizione dei nuovi assunti, le casse integrative attualmente esistenti che si configurano quasi sempre come casse obbligatorie i cui oneri incidono direttamente o indirettamente sulla collettività. Viene quindi impedita l'istituzione di nuove casse integrative aziendali o categoriali che riaprirebbe il capitolo delle contrattazioni settoriali e finirebbe sempre col privilegiare le categorie più forti facendone ricadere gli oneri direttamente sulla collettività;

e) contiene l'onere sulla collettività per le assicurazioni complementari o facoltative nei limiti previsti attualmente per le polizze vita, con sgravi fiscali fino a due milioni e mezzo all'anno.

Con l'articolo 6 si prevede di mantenere l'attuale flessibilità della età pensionabile per le donne dal 55° al 65° anno di età. L'opzione per continuare l'attività lavorativa anche dopo il 55° anno di età per le donne e dopo il 60° anno di età per gli uomini può essere fatta anche dal lavoratore che abbia superato i 40 anni di attività; in ogni caso il massimo del rapporto pensionabile non può superare il 90 per cento: è quindi rapportabile al massimo a 45 anni di attività.

Sull'età pensionabile la presente proposta tiene conto della esigenza, pressoché unanimemente riconosciuta, di allineare le norme in materia con quelle esistenti in altri Paesi europei. Siamo però contrari alle ipotesi di pervenire ad un risultato di elevazione della età pensionabile in modo scadenzato, fissato per legge, poichè esse non colgono le novità culturali e sociali che sono maturate in questi ultimi anni soprattutto per quanto riguarda la condizione complessiva degli anziani.

Molti anziani infatti avvertono nella espulsione dal processo produttivo, disposta rigidamente per legge, senza alcun'altra valutazione che quella anagrafica, una forma di ingiusta emarginazione.

Al contrario, la scelta del momento dell'esclusione dall'attività lavorativa da parte dell'interessato eviterebbe il formarsi di quei fenomeni di frustrazione e di sensazione di

inutilità che le scienze sociali hanno ben individuato.

Inoltre, la flessibilità che proponiamo può consentire di risolvere il problema della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'età pensionabile; essa permette di raggiungere detta parità evitando di aumentare l'età pensionabile delle donne, ciò che lederebbe i diritti da esse acquisiti e la loro libertà di scelta.

Col pensionamento flessibile si offre la possibilità specie alle donne che, per motivi connessi alla loro posizione in seno alla famiglia, hanno avuto un rapporto di lavoro meno continuativo di quello degli uomini — soprattutto nella fascia di età tra i 25 e i 35 anni — di aumentare la propria base contributiva e maturare, di conseguenza, trattamenti di pensione più consistenti di quelli minimi ai quali in gran parte sono oggi condannate.

Ricordiamo in proposito che alla data del 1° gennaio 1982 la ripartizione per sesso dei titolari di pensioni dirette al trattamento minimo era del 36 per cento di uomini e del 64 per cento di donne.

Nel contesto della proposta di pensionamento flessibile che tende a favorire la permanenza in servizio dei lavoratori oltre gli attuali limiti di età e in considerazione della tendenza al prolungamento della vita lavorativa specie nei casi di lavori intellettuali e di ricerca, abbiamo ritenuto opportuno non modificare l'età pensionabile (70 anni) per i docenti universitari e i magistrati. Allo stesso modo, in considerazione della specificità e della particolarità del lavoro svolto si è ritenuto di non modificare l'età pensionabile prevista dall'attuale ordinamento per gli appartenenti alle forze armate, all'arma dei carabinieri e ai corpi di polizia.

L'articolo 7 regola i pensionamenti facoltativi che, salvo il caso di lavoratori adibiti ad attività usuranti o particolarmente usuranti (disciplinate dall'articolo 8), vengono unificati alle norme vigenti nell'INPS che consentono tali forme di pensionamento solo dopo aver raggiunto i 35 anni di contribuzione, prescindendo in questo caso dai limiti di età prima ricordati.

In considerazione delle profonde differenziazioni oggi esistenti in questa materia, si è ritenuto opportuno proporre una deroga alla norma predetta consentendo di continuare ad avvalersi dei pensionamenti anticipati più favorevoli a coloro che, alla data di entrata in vigore della legge, abbiano maturato il diritto a pensione secondo le norme dei rispettivi ordinamenti.

Inoltre si prevede che possano fruire dei pensionamenti più favorevoli coloro che matureranno tale diritto entro il 31 dicembre 1990 purchè siano previsti da normative in atto all'entrata in vigore della legge che, in questo senso, « congela » le normative esistenti impedendo che altre vengano poste in essere in futuro.

Età di pensionamento ridotte sono previste per quanti siano addetti a lavori usuranti e particolarmente usuranti, con contribuzioni integrative a carico dei datori di lavoro onde consentire la liquidazione di pensioni non decurtate a seguito dell'anticipato pensionamento (articolo 8).

Con l'articolo 9 vengono introdotte due condizioni per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia: la cessazione del rapporto di lavoro e l'elevazione da 15 a 20 anni — a decorrere dal 1° gennaio 1995 — del periodo di contribuzione necessaria per il diritto a pensione per i lavoratori iscritti all'AGO e di 5.400 giornate di contributi versati o accreditati per gli operai agricoli a tempo determinato.

Nello stesso articolo è stata introdotta una norma transitoria valida dal 1991 al 1994 che prevede l'elevazione progressiva dell'attuale limite minimo di 15 anni di un anno di contribuzione per ogni anno fino a raggiungere i 19 anni di contribuzione nel 1994, dopo di che entrerà a regime nel 1995 il nuovo requisito di 20 anni.

In ogni caso, in coerenza con l'orientamento generale della presente proposta di tenere sempre conto dei diritti acquisiti, si prevede di garantire comunque la pensione di vecchiaia (con 15 anni di contributi) a coloro che abbiano già maturato tale limite all'entrata in vigore della legge.

Le ragioni che ci hanno indotto a porre come condizione per il conseguimento della

pensione di vecchiaia la cessazione del rapporto di lavoro riguardano in primo luogo la necessità, che avvertiamo, di ribadire con questa norma la natura e la funzione che la Costituzione conferisce alla pensione di vecchiaia che è quella di garantire ai lavoratori mezzi adeguati alle loro esigenze di vita al termine della attività di lavoro.

La condizione suddetta trova sostegno anche nelle circostanze che, con l'introduzione dell'articolo 6 e dell'articolo 10 di questa proposta di legge, il lavoratore può procrastinare la cessazione dal lavoro di cinque anni se uomo e di dieci se donna, fino al compimento del 65° anno di età, che è il limite massimo previsto in quasi tutta l'Europa. Inoltre il lavoratore può impegnarsi, a condizioni assai favorevoli, in lavori *part-time* dopo il pensionamento.

Non è estranea alla nostra proposta, infine, l'intenzione di favorire una maggiore disponibilità di posti di lavoro da destinare all'occupazione giovanile.

Lo scopo principale della seconda condizione è invece quello di garantire maggiori entrate all'INPS. Ma al tempo stesso si vuole fissare un rapporto più corretto tra numero di contributi versati e prestazioni pensionistiche, a cominciare dalle pensioni al trattamento minimo che, in questo modo, saliranno dal 30 per cento attuale al 40 per cento della retribuzione pensionabile.

L'articolo 10 disciplina il cumulo tra pensione e reddito da lavoro. Con questa norma viene eliminato il divieto di cumulo tra pensione di anzianità e retribuzione, introdotto solo per l'INPS con la legge più volte citata 3 giugno 1975, n. 160. Si propone inoltre di non assoggettare ad alcuna trattenuta le pensioni non superiori ad un valore pari al trattamento minimo. Per la parte di pensione superiore al minimo e solo per i periodi in cui viene svolta un'attività remunerativa viene trattenuta nella misura del 50 per cento.

Gli scopi di queste norme si possono così riassumere: superare le attuali difformi situazioni che svantaggiano, ancora una volta, gli assicurati presso l'INPS; evitare l'incattivazione al lavoro nero di tutti coloro che usufruendo dei pensionamenti anticipati

concessi abbondantemente dalla nostra legislazione si sono reinseriti o intendano reinserirsi nel mercato del lavoro; riconsiderare la collocazione dell'anziano nella società garantendo la libertà di proseguire anche una attività lavorativa, che può essere meno alienante di quella svolta in precedenza, a tempo parziale o in lavori socialmente utili.

Con l'articolo 11 abbiamo introdotto anche una norma sul cumulo fra pensioni e vitalizio e fra vitalizio e retribuzione anche per i parlamentari con i limiti previsti per gli altri cittadini.

Il tetto massimo della retribuzione ai fini della determinazione della pensione è fissato nell'articolo 13 in lire 32.000.000 annue indicizzate ed è esteso ai lavoratori assicurati nelle varie casse o istituti previdenziali.

Le parti della retribuzione eccedenti il limite anzidetto non sono assoggettate a contributi se non nella misura del 4 per cento dovuto al Fondo previdenza lavoratori dipendenti come manifestazione di solidarietà nei confronti dei pensionati più poveri.

Con l'articolo 14 viene modificato il metodo di aggancio alla dinamica salariale delle pensioni. Il meccanismo attualmente in vigore si è infatti dimostrato ingiusto tanto che, sia pure in presenza di adeguamenti delle retribuzioni dei lavoratori in attività piuttosto consistenti per effetto dei rinnovi contrattuali, in questi ultimi anni si è avuta una percentuale di adeguamento delle pensioni ai salari assolutamente inadeguata. Il nuovo meccanismo di adeguamento viene esteso a tutti i lavoratori con l'indice unico.

Con l'articolo 15 viene stabilito che le aliquote contributive a carico dei lavoratori siano allineate a quelle in atto nel regime INPS.

Con questa norma si intende ottenere che, almeno sul piano contributivo, gli assicurati a regime diversi dall'INPS che beneficiano di trattamenti di miglior favore, versino i contributi nella stessa misura degli altri.

I regimi diversi dall'INPS verseranno al Fondo pensioni lavoratori dipendenti il maggior gettito contributivo che assume, pertanto, un valore solidaristico intercategoriale oltre che a introdurre un elemento di

giustizia nell'ambito delle trattenute previdenziali.

Con questa misura si intende assicurare all'INPS una partecipazione contributiva dei settori produttivi che sono al di fuori del regime dell'assicurazione generale obbligatoria e che presentano una tendenza all'aumento occupazionale più accentuata di quella dei settori oggi assicurati nell'INPS.

Il rinvio della decorrenza di tale norma alla data dei rinnovi dei contratti delle categorie interessate intende mettere in rilievo la connessione sempre più stretta che esiste tra trattamento di lavoro e pensionamento e più in particolare l'incidenza del prelievo previdenziale sul costo del lavoro.

Nel contesto degli obiettivi di non continuare in una politica contributiva che penalizza eccessivamente i lavoratori dipendenti e di realizzare un maggiore rigore contributivo, nell'articolo 16 avanziamo la proposta che gli oneri derivanti alle gestioni previdenziali dai lavoratori posti in aspettativa per cariche elettive e sindacali siano posti a carico degli organismi presso i quali i lavoratori esplicano il mandato elettorale o l'incarico sindacale.

Attribuiamo alla nostra proposta — che formuliamo nel quadro dei principi generali già enunciati — un valore politico di rigore morale e di responsabilizzazione degli enti e delle istituzioni che fruiscono dell'attività dei distaccati e degli eletti.

Per fronteggiare i crescenti disavanzi di gestione derivanti dal particolare regime contributivo dei lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari (1.475 miliardi di prestazioni contro 60 miliardi di contribuzione con un deficit contributivo di 1.344 miliardi per il 1982) si impone una correzione che modifichi il rapporto contributi-pensioni in modo da assicurare la copertura, nell'arco di 20 anni, del trattamento minimo di pensione.

Con l'articolo 17 si propone, pertanto, la maggiorazione del 50 per cento delle retribuzioni orarie convenzionali in vigore al 1° gennaio 1985.

Per ovviare al pericolo di licenziamenti in massa delle lavoratrici domestiche (che sono il 90 per cento di tutti i lavoratori as-

sicurati) e collusioni tra datori di lavoro e lavoratori, che potrebbero trasformare il lavoro attualmente protetto in lavoro-nero, si propone di introdurre una detrazione dal reddito imponibile delle persone fisiche pari all'importo effettivamente versato per i contributi previdenziali nel limite della retribuzione convenzionale pagata per un col-laboratore.

La seconda parte della nostra iniziativa legislativa si riferisce ad alcuni miglioramenti dei trattamenti pensionistici.

La linea di rigore, di un rigore però che non sia a senso unico, contro la classe operaia e contro la parte più debole della società, che è alla base della prima parte della nostra proposta di legge, non contrasta con i miglioramenti contenuti in questa seconda parte, ove si riguardi al fatto che detti miglioramenti sono orientati essenzialmente ad eliminare le forme di più stridente ingiustizia che sono state introdotte in passato da provvedimenti di legge in favore di settori, categorie o gruppi di lavoratori che hanno dato luogo a discriminazioni immotivate nei confronti di altri lavoratori.

La proposta contenuta nell'articolo 18 riguarda quei pensionati che pur avendo lavorato più di 15 anni avevano una pensione minima e ai quali è stata attribuita una maggiorazione, a titolo di anticipazione pari a lire 10.000 mensili, ai sensi dell'articolo 14-*quater* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33. Si tratta di circa un milione e mezzo di pensionati che considerano questo trattamento nei loro confronti ancora iniquo e punitivo, poichè spesso si tratta di lavoratori che hanno lavorato una vita intera in agricoltura o in altri settori e che, a causa delle norme per il calcolo dei contributi, si sono visti collocati allo stesso livello di pensione di quelli che hanno versato pochi anni di contributi.

Per questi pensionati proponiamo una ri-liquidazione della loro pensione con gli stessi meccanismi previsti dalla legge 29 maggio 1982, n. 297 e cioè con l'indicizzazione delle retribuzioni degli ultimi anni lavorati fino al momento della decorrenza della pensione.

Questa proposta interviene a completare una iniziativa — che fu propria del nostro Gruppo parlamentare nel 1979 e che portò ai miglioramenti attuali — diretta a correggere lo squilibrio tra prestazioni e contributi versati che una legislazione scoordinata e contraddittoria aveva prodotto a danno di questi pensionati.

Consideriamo la norma dell'articolo 19 una delle più impegnative e importanti di tutta la nostra proposta di legge.

Il nostro Gruppo parlamentare può rivendicare, a ragione, il merito di aver sollevato per primo le commistioni tra assistenza e previdenza che si erano incunee nel sistema previdenziale del nostro Paese. Nella prima parte di questa relazione abbiamo ampiamente esaminato le ragioni politiche che hanno portato a questa confusione. Con l'intenzione di avviare un processo di più chiara distinzione tra assistenza e previdenza non ci siamo limitati a proporre una mera separazione contabile (prevista nell'articolo 26), ma, dovendo intervenire a favore di pensionati che sono al limite della sussistenza, abbiamo ritenuto che fosse necessario esaminare più attentamente questo problema.

I dati che ci vengono forniti da diversi centri studi e di ricerca e la conoscenza che ci deriva dal rapporto diretto con la popolazione confermano che esiste un'area di povertà abbastanza estesa che coincide spesso con l'età dei soggetti colpiti (anziani), con la solitudine (scomposizione di nuclei familiari), con il sesso (le donne anziane sole che sopravvivono al coniuge sono più dei maschi ed hanno pensioni dirette più basse), con la zona di residenza (il Sud). Ci siamo convinti dell'esigenza di affrontare le situazioni di povertà reale estrapolandole dal complesso dei pensionati al minimo non tutti poveri e non tutti costretti a vivere con la sola pensione al minimo. Abbiamo quindi scartato l'ipotesi di proporre un aumento generalizzato dei minimi di pensione non tanto per valutazioni di spesa (un aumento del 3 per cento di tutte le pensioni al minimo comporta un aumento di spesa per un anno di 2.156 miliardi) quanto per valutazioni di qualità della spesa.

Riteniamo infatti che sia molto più giusto proporre miglioramenti dignitosi a favore di coloro che si trovano in condizioni di vero bisogno anzichè continuare a distribuire a pioggia un po' di assistenza a tutti.

Per individuare il più correttamente possibile le persone anziane in vero stato di bisogno e per non continuare a mescolare l'assistenza con la previdenza non abbiamo ritenuto che questa competenza e questo onere di spesa dovesse essere assegnato all'INPS.

L'INPS infatti non possiede gli strumenti per l'accertamento delle condizioni di bisogno nè fa parte dei suoi compiti d'istituto attrezzarsi in tal senso (del resto esistono già dubbi molto estesi circa l'assegnazione all'INPS dei compiti di accertamento dei redditi familiari per l'erogazione dell'assegno integrativo alle famiglie dei lavoratori); ci siamo quindi orientati a rilanciare il ruolo dei comuni nelle erogazioni assistenziali, sia monetarie che in servizi come prevede la Costituzione e come stabilisce in modo inequivocabile l'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, di attuazione dell'ordinamento regionale che assegna ai comuni « le funzioni amministrative relative alla materia beneficenza pubblica » (ex articolo 117 della Costituzione) e precisa che tali funzioni « concernono tutte le attività che attengono, nel quadro della sicurezza sociale, alla predisposizione ed erogazione di servizi gratuiti o a pagamento o di prestazioni economiche sia in danaro che in natura a favore dei singoli o di gruppi qualunque sia il titolo in base al quale sono individuati i destinatari anche quando si tratti di forme di assistenza a categorie determinate, escluse soltanto le funzioni relative alle prestazioni economiche di natura previdenziale. »

L'aderenza ai principi costituzionali di questo articolo del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 è stato ribadito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 174/1981.

L'attuazione parziale di questa norma è stata frenata sul piano concettuale dalla legge che fissava come minimo vitale il minimo di pensione INPS e sul piano concreto

dalla scarsità di mezzi messi a disposizione dei comuni per far fronte a tali competenze. La proposta è quella di fare erogare ai comuni una integrazione assistenziale in servizi e/o danaro fino a garantire il minimo vitale fissato in lire 480.000 mensili (quindi ancora al di sotto di quello individuato dalla Banca d'Italia o dall'indagine CEE sulla povertà e dalla Commissione Gorrieri).

La prestazione è riservata alle persone che vivono effettivamente sole, indipendentemente quindi dalla posizione anagrafica, che non possono avvalersi del sostegno di alcun familiare e che non hanno altri redditi al di fuori della pensione.

Nel caso di due anziani conviventi il minimo vitale è fissato in lire 730.000 mensili; di fatto avrebbero diritto all'integrazione solo le coppie che hanno una pensione al minimo e una pensione sociale.

È previsto un fondo ad integrazione delle entrate dei comuni di 1.300 miliardi da ripartire fra i comuni tenendo conto della popolazione residente con più di 60 anni e del reddito pro-capite accertato dall'ISTAT per la provincia di appartenenza di ciascun comune. In questo modo sono sicuramente privilegiati i comuni del Sud.

Questa proposta tende ad avviare un processo di inversione di tendenza considerando anche le prestazioni in servizi come quote di reddito trasferite alle famiglie, ad estendere in tutto il territorio nazionale e ad arricchire una esperienza che stanno già facendo molte amministrazioni locali, a rivitalizzare la partecipazione dei cittadini alla gestione e al controllo della cosa pubblica.

Onde evitare discrezionalità non motivate e abusi nelle erogazioni si è previsto di utilizzare al meglio gli organismi di decentramento esistenti e le organizzazioni sindacali dei pensionati esistenti nel territorio. La stessa partecipazione dovrà essere utilizzata per definire la quota in servizi sociali, che dovrà essere via via incrementata, da considerarsi a tutti gli effetti componente del minimo vitale.

Ulteriori forme di vigilanza e controllo dei singoli consiglieri comunali e degli orga-

ni di controllo sugli atti dei comuni sono state espressamente previste affinché questa innovazione che s'intende apportare non soffra dei rischi di burocratizzazione, di discriminazione e di inefficienza tristemente noti nel settore assistenziale.

Con l'articolo 20 affrontiamo il problema di una discriminazione nota come « gli esclusi dai benefici della legge n. 336 ».

Con la legge 336 del 24 maggio 1970 si sono concessi benefici a favore dei pubblici dipendenti ex combattenti e assimilati: l'attribuzione di una maggiore anzianità convenzionale ai fini degli aumenti periodici di anzianità, dell'avanzamento dalla classe superiore di stipendio, dell'indennità di « buonuscita » e, per la determinazione della pensione sette anni per i combattenti, dieci anni per gli invalidi per cause di guerra.

Tale legge non poteva non rivelarsi come una palese discriminazione nei confronti dei lavoratori del settore privato, esclusi da questi benefici. Sono nate, così, legittime rivendicazioni di « estensione » che noi abbiamo condiviso.

La nostra insistenza a superare questa insostenibile disparità di trattamento aveva trovato uno sbocco positivo nella redazione del testo di riordino elaborato dalle Commissioni affari costituzionali e lavoro della Camera dei deputati nel febbraio 1982.

In quel testo si prevedeva una maggiorazione di lire 30.000 mensili agli aventi diritto. Nell'articolo 20 ripresentiamo la stessa soluzione ponendo l'onere a carico dello Stato, così come è avvenuto nei confronti dei pensionati che ne hanno già fruito.

La maggiorazione prevista sarà considerata parte integrante del trattamento di pensione ma non sarà utile a trasformare le pensioni al minimo in pensioni superiori al minimo.

Gli articoli 21, 22 e 23 e 24 sono tutti ispirati da una unica esigenza che è quella di ricondurre ad unità trattamenti pensionistici sostanzialmente diversi determinati o dalla decorrenza del diritto a pensione ovvero dall'esistenza di criteri che presiedono al calcolo della pensione particolarmente restrittivi.

L'origine di queste disparità di trattamento, vere e proprie « pensioni di annata » nel settore privato, si è già avuto modo di sottolinearlo, sta ancora una volta nel caos legislativo e nella successione incontrollata di normative contraddittorie. La nostra iniziativa tende a far compiere ulteriori passi avanti alla nostra legislazione in direzione della omogeneizzazione dei trattamenti.

La norma contenuta nell'articolo 21 prevede una maggiorazione percentuale, rispettivamente del 15 e del 6 per cento della misura della pensione vigente al 31 dicembre 1982, per riequilibrare un consistente numero di pensioni (circa 700.000) non ricomprese in provvedimenti di aggancio delle pensioni alle retribuzioni.

Nella prima fase di attuazione della riforma pensionistica introdotta con il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488 e dalla legge 30 aprile 1969, n. 153, infatti, la percentuale di aggancio delle pensioni alle retribuzioni è stata per un breve periodo (1° maggio 1968-31 dicembre 1968) del 65 per cento, successivamente del 74 per cento (dal 1° gennaio 1969 al 31 dicembre 1975) ed infine, dal 1° gennaio 1976, dell'80 per cento.

Con l'entrata in vigore della nuova tabella di aggancio per le pensioni con decorrenza successiva al 31 dicembre 1975, nessun miglioramento fu previsto per le pensioni liquidate con il calcolo « retributivo » che quindi restarono tagliate fuori da questi miglioramenti.

Altro problema rimasto aperto è quello delle rivalutazioni in base agli incrementi di perequazione automatica previsti per le pensioni superiori al minimo, delle pensioni aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 1978. Questo problema viene ora affrontato con la proposta contenuta nell'articolo 22.

L'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, confermato dall'articolo 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160, disponeva che, per le pensioni liquidate in misura superiore al trattamento minimo, gli aumenti di perequazione automatica fossero attribuiti a partire dal secondo anno successivo a quello di decorrenza della pensione.

Tale meccanismo, abrogato con effetto dal 1° gennaio 1979 dall'articolo 16 della legge 21 dicembre 1978, n. 843 (legge finanziaria per il 1979), ha determinato la « ricaduta » nel minimo di molte pensioni liquidate prima del 1° gennaio 1978 che erano invece state liquidate in misura superiore. Il meccanismo di ricaduta nel minimo è stato tale da non offrire alcuna possibilità successiva di far riassumere a questi lavoratori il loro originario diritto. Tale diritto viene ripristinato con la proposta contenuta nell'articolo 22.

Su iniziativa del nostro Gruppo parlamentare nella legge n. 297 del 29 maggio 1982 sulla disciplina del trattamento di fine rapporto sono state inserite due importanti norme di carattere pensionistico: adeguamento su base trimestrale di tutte le pensioni; miglioramento del sistema di calcolo delle pensioni INPS, che ha consentito di ottenere per le pensioni liquidate dopo il 1° luglio 1982 miglioramenti di una certa consistenza.

Ma del nuovo e più realistico sistema di calcolo della pensione non hanno potuto beneficiare quei lavoratori che avendo già interrotto il rapporto di lavoro, avevano avuto una pensione liquidata con decorrenza anteriore al 1° luglio 1982.

La norma dell'articolo 24 è stata prevista per superare almeno parzialmente questa stridente contraddizione, mediante una miglioramento della pensione correlata all'anno di pensionamento, fino ad un massimo di lire 34.000 mensili.

Con gli articoli da 27 a 35 si intende dare una soluzione positiva alle ingiustizie, alle sperequazioni e alle diseguaglianze che si annidano nelle normative concernenti il pubblico impiego. Al tempo stesso si vuole dare una risposta alle critiche immotivate mosse ai gruppi parlamentari comunisti da parte di forze politiche ben individuate che hanno cercato di accreditare presso i pubblici dipendenti una insensibilità, quando non anche una ostilità, del PCI verso le giuste richieste dei lavoratori pubblici.

In realtà la giustizia e la fondatezza di queste rivendicazioni — che risalgono al 1979 — non sono mai state messe in discussione: si è semmai posta in rilievo la

necessità che quelle stesse ingiustizie, sperequazioni e diseguaglianze lamentate dai dipendenti pubblici, venissero sanate anche per i dipendenti privati.

Gli articoli citati superano le inadempienze tuttora in atto circa l'attuazione della legge 29 aprile 1976, n. 177, per quanto riguarda il recupero parziale dell'assegno perequativo e per quanto concerne il primo comma dell'articolo 2 della medesima legge che prevedeva l'adozione, entro il 1978, di un indice annuale di incremento delle pensioni riferito alla dinamica salariale del settore pubblico che avrebbe consentito di stabilire una corrispondenza degli adeguamenti delle pensioni ai miglioramenti retributivi del personale in servizio. Ha influito sulla divaricazione tra vecchie e nuove pensioni anche l'adozione di una nuova disciplina della base pensionabile prevista dalla stessa legge n. 177 del 1976.

A questa disparità di trattamento si pone rimedio con aumenti che rivalutano le pensioni erogate a seguito di cessazione dal servizio dal 1973 in poi in misura inversamente proporzionale al collocamento in quiescenza e che va dal 50 per cento fino a 1.000.000 (più il 20 per cento sull'eccedenza fino a 2.000.000 e il 10 per cento sul restante ammontare) per le pensioni del 1973, per arrivare al 10 per cento per il primo milione e al 5 per cento sull'eccedenza per le pensioni relative a cessazione dal servizio successivo al 1° gennaio 1976.

Un trattamento simile è previsto per i magistrati, gli avvocati e i procuratori dello Stato, per i dirigenti statali e delle aziende autonome e per il personale militare di grado più elevato delle forze armate e dei corpi di polizia, nonché per i professori ordinari delle Università.

Per i graduati e i militari in pensione di cui alla tabella annessa alla legge n. 177 del 1976 viene prevista, a decorrere dal 1° gennaio 1985, una rivalutazione delle pensioni pari al doppio così come si prevede la riliquidazione, a decorrere dalla stessa data, del trattamento di quiescenza del personale civile e militare dello Stato inquadrato nei livelli retributivi fissati dalla legge 11 luglio 1980, n. 312.

Poichè una situazione analoga a quella sopra descritta sussiste anche per i pensionati amministrati dalle casse pensioni degli istituti di previdenza si contempla, infine, un aumento delle pensioni — a far tempo dal 1° gennaio 1985 — in misura percentuale proporzionale all'anzianità delle cessazioni dal servizio (dal 1965 al 1981).

Con queste proposte organiche si è inteso coniugare la richiesta di equità e di giustizia dei pubblici dipendenti con il quadro economico nel quale ci si trova ad operare, nella ricerca di un punto di equilibrio tra tutela degli interessi dei singoli e rispetto della compatibilità di essi con l'urgenza di contenimento dell'impiego di risorse pubbliche che è condizione essenziale per il risanamento dell'economia nazionale. Questa ha infatti risentito e risente tuttora dell'eccessiva dinamicità della spesa previdenziale, sia di quella privata che di quella pubblica.

È proprio nella direzione di rendere più trasparente e controllabile la spesa previdenziale e di sollevare dal peso di una solidarietà del tutto immotivata il Fondo pensioni lavoratori dipendenti che viene prevista una separazione contabile tra previdenza e assistenza ponendo a carico dello Stato quelle prestazioni che fino ad oggi sono state erogate dall'INPS ma che non hanno alcun riferimento con un corretto rapporto di assicurazione sociale.

Ci si riferisce all'intero ammontare delle integrazioni al trattamento minimo delle pensioni che saranno liquidate dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti successivamente al 31 dicembre 1984 e alla erogazione

del 50 per cento della quota di integrazione dei trattamenti corrisposti fino alla data predetta, nonchè alle quote di integrazione limitatamente alla metà dell'ammontare, per le pensioni della stessa gestione i cui importi siano stati congelati ai sensi della legge 11 novembre 1983, n. 638.

Contemporaneamente a queste misure viene previsto che il Fondo pensioni lavoratori dipendenti benefici del trasferimento del 2 per cento dell'aliquota del contributo della Cassa unica per gli assegni familiari che viene ridotto quindi di una pari quota percentuale.

In questo modo si vuole destinare istituzionalmente al Fondo pensioni lavoratori dipendenti una parte del contributo dovuto dai datori di lavoro che ha determinato, soprattutto negli ultimi anni, una eccessiva disponibilità finanziaria della Cassa unica assegni familiari.

Questa norma impedirà da un lato che una quota di salario venga destinata a coprire *deficit* impropri e, al tempo stesso, consentirà una ulteriore trasparenza contabile della gestione finanziaria del Fondo pensioni lavoratori dipendenti che ha finora surrettiziamente beneficiato degli avanzi di gestione della Cassa unica assegni familiari per tamponare il *deficit* via via crescente della gestione del Fondo stesso.

Onorevoli colleghi, riteniamo che le argomentazioni della presente relazione e i contenuti della nostra proposta di legge siano tali da consigliare una rapida discussione e l'approvazione di un provvedimento legislativo lungamente atteso dal Paese.

DISEGNO DI LEGGE**TITOLO I****NORME PER IL RIORDINAMENTO DEL
SISTEMA PENSIONISTICO****Art. 1.**

*(Iscrizione all'assicurazione generale
obbligatoria)*

Tutti i lavoratori dipendenti privati e pubblici, sia civili sia militari, assunti a far tempo dal 1° gennaio 1985 sono iscritti, salvo quanto disposto nel successivo articolo, all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Art. 2.

*(Forme obbligatorie sostitutive
di previdenza)*

Le forme obbligatorie di previdenza sostitutive esclusive ed esonerative dell'assicurazione generale di cui al precedente articolo restano in vigore con i propri ordinamenti e le relative gestioni, semprechè non ne sia stata prevista la soppressione ai sensi della legge 20 marzo 1975, n. 70, limitatamente ai soggetti che risultino già iscritti o pensionati alla data del 31 dicembre 1984 in una delle predette gestioni.

Restano in vigore, anche per i soggetti di cui all'articolo 1, le norme previste per le singole categorie di lavoratori in materia di invalidità specifiche e per causa di servizio.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1984, anche con separati decreti, norme intese a:

1) costituire presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), con separate evidenze contabili, un Fondo di garan-

zia per il concorso al finanziamento delle pensioni da erogare ai soggetti di cui al primo comma del presente articolo. Tale Fondo sarà alimentato da una quota dei contributi versati, per i nuovi iscritti, al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti (FPLD) da parte dei rispettivi datori di lavoro operanti con le gestioni di cui al primo comma; la quota anzidetta, da aggiornare periodicamente, dovrà essere determinata in modo da assicurare al FPLD il gettito finanziario necessario a garantire la copertura degli oneri per le prestazioni a favore dei nuovi iscritti, aumentato di una percentuale da stabilirsi in relazione alle esigenze della mutualità generale;

2) stabilire che le amministrazioni dello Stato, ivi comprese quelle a ordinamento autonomo non obbligate ad iscrivere il proprio personale al trattamento di quiescenza del personale civile dello Stato e gli enti pubblici economici collegati per legge al trattamento di quiescenza dei dipendenti dello Stato, siano tenute a versare, per i nuovi iscritti, la sola quota contributiva di competenza del FPLD determinata ai sensi del precedente numero 1), restando a carico delle amministrazioni stesse gli oneri relativi alle pensioni in essere, nonchè ai trattamenti da erogare ai rispettivi iscritti alla data del 31 dicembre 1984;

3) prevedere che, con il procedere della omogeneizzazione dei trattamenti, possa essere disposto il trasferimento nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei soggetti residui iscritti o pensionati presso le forme obbligatorie di previdenza indicate al secondo comma o la costituzione di appositi fondi speciali presso l'INPS. Con lo stesso provvedimento dovranno essere disciplinati la cessazione degli enti gestori di previdenza suddetta, il passaggio all'INPS dei rispettivi patrimoni e del personale da essi utilizzato, secondo i criteri generali previsti dalla legge 20 marzo 1975, n. 70.

Art. 3.

(Pensioni facoltative e fondi integrativi)

Ferma restando l'attuale disciplina in materia di assicurazioni del ramo vita secondo le norme di cui agli articoli 1882 e seguenti del codice civile, nell'ambito della quale si realizza l'autonoma iniziativa delle parti contraenti, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a promuovere ed istituire forme di previdenza facoltative ispirate ai principi generali della normativa sopra richiamata.

A tal fine il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, anche con separati decreti, norme aventi valore di legge, per l'aggiornamento delle disposizioni riguardanti le assicurazioni facoltative di cui al titolo IV del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, secondo i seguenti criteri direttivi:

a) la gestione delle assicurazioni facoltative dovrà essere amministrata da un comitato speciale che verrà presieduto dal vice presidente dell'INPS, rappresentante dei lavoratori e composto di sei membri scelti dal consiglio di amministrazione nel proprio seno di cui tre fra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti e tre fra i rappresentanti dei lavoratori autonomi, nonchè di un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro, componenti del consiglio. Al comitato dovranno essere attribuiti, oltre ai compiti che alla data di entrata in vigore della presente legge sono di competenza in tema di assicurazioni facoltative del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, anche i seguenti:

1) deliberare sulle condizioni, tariffe e tabelle dei coefficienti di conversione in rendite concernenti le assicurazioni facoltative di cui al titolo IV del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e alla presente legge;

2) deliberare i criteri direttivi generali ed il piano annuale degli impieghi di

tutte le forme eccedenti la normale liquidità della gestione; comunque tali impieghi dovranno essere scelti prevalentemente fra i titoli di Stato o garantiti dallo Stato a più alto reddito;

b) la istituenda gestione dell'assicurazione facoltativa si sostituirà in tutti i diritti ed obblighi derivanti all'INPS, fino alla data di entrata in vigore delle norme delegate, all'esercizio delle assicurazioni facoltative; il *deficit* esistente alla predetta data di queste ultime assicurazioni, peraltro, dovrà essere ammortizzato, senza interessi, in numero dieci rate annuali con onere a carico dello Stato. I rapporti assicurativi in essere alla predetta data nonché le pensioni concesse alla data medesima e quelle erogate in futuro in relazione ai pregressi rapporti assicurativi, restano regolati dalla normativa precedentemente in vigore. Ai predetti assicurati, peraltro, non potrà essere consentito l'ulteriore versamento dei contributi; a richiesta di costoro dovrà, tuttavia, essere prevista la possibilità di ottenere il trasferimento della riserva matematica nell'assicurazione facoltativa di cui alla istituenda gestione, ovvero il rimborso della riserva matematica medesima;

c) l'iscrizione nell'assicurazione facoltativa prevista dall'articolo 85 del regio-decreto legge 4 ottobre 1935, n. 1827 dovrà essere estesa a tutti i cittadini italiani, dovrà essere prevista la pensione di vecchiaia e introdotta la pensione di reversibilità nonché maggiorazioni delle pensioni che premiino la assiduità nei versamenti;

d) le pensioni dell'assicurazione facoltativa dovranno essere corrisposte in capitale ove il loro importo risulti inferiore a lire 50.000 mensili; tale facoltà, a richiesta degli interessati, dovrà essere estesa anche alle rendite di importo superiore;

e) le spese di amministrazione da imputare annualmente alla gestione saranno determinate in misura pari al prodotto della percentuale media delle spese di amministrazione sostenute dal Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti per la semisomma delle entrate più le uscite ordinarie della gestione stessa;

f) dovrà essere previsto un meccanismo di rivalutazione annua delle pensioni concesse e dei versamenti eseguiti legato all'indice del costo vita, tenuto conto delle risultanze del bilancio tecnico della gestione, bilancio che dovrà essere redatto ogni triennio;

g) detrazione dall'imponibile annuo ai fini IRPEF delle somme versate nelle assicurazioni facoltative nella stessa misura attualmente vigente per i premi di assicurazione del ramo vita.

La disciplina dei regimi previdenziali comunque integrativi dell'assicurazione generale obbligatoria, già costituiti per legge, regolamento o accordo collettivo alla data del 31 dicembre 1984, resta operante per i soli soggetti già iscritti o pensionati alla predetta data. È fatto divieto di costituire fondi integrativi ai regimi obbligatori a far tempo dal 1° gennaio 1985.

Art. 4.

(Chiusura dei ruoli della mutualità pensioni a favore delle casalinghe di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 389)

I ruoli dell'assicurazione della mutualità pensioni a favore delle casalinghe sono chiusi dalla data di entrata in vigore delle norme delegate di cui al precedente articolo e la relativa gestione per le attuali iscritte e pensionate è assunta dalla gestione delle assicurazioni facoltative, la quale subentra in tutti i diritti ed oneri derivanti all'INPS dall'esercizio dell'assicurazione predetta. I rapporti assicurativi preesistenti continuano ad essere regolati anche dopo la chiusura dei ruoli, dalla legge del 5 marzo 1963 n. 389 e successive modificazioni ed integrazioni; alle assicurate, peraltro, non è consentito l'ulteriore versamento di contributi. A richiesta delle assicurate medesime, da inoltrarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della normativa predetta, è consentita l'opzione per il trasferimento dell'iscrizione nell'assicurazione facoltativa con l'utilizzazione della riserva matematica relativa ai versamenti eseguiti

nella mutualità pensioni, ovvero il rimborso della riserva matematica medesima.

L'articolo 3-bis del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 114, è esteso dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle pensionate ai sensi della citata legge 5 marzo 1963, n. 389.

Art. 5.

(Regolamento di attuazione)

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare il regolamento per l'attuazione e l'esecuzione della normativa delegata di cui ai precedenti articoli 3 e 4 nonché per il raccordo di detta normativa con le disposizioni precedentemente emanate in materia e non in contrasto con quanto disposto nei predetti articoli.

Art. 6.

(Età pensionabile)

L'età pensionabile viene stabilita in un arco di flessibilità che per le donne va dal compimento del 55° anno di età sino al compimento del 65° anno di età e per gli uomini dal 60° al 65° anno di età.

Il compimento del 55° anno di età per le donne e del 60° anno di età per gli uomini non costituisce pertanto motivo di licenziamento per giusta causa.

L'opzione viene esercitata dal lavoratore, indipendentemente dall'anzianità assicurativa maturata, con l'obbligo di un preavviso al datore di lavoro di 3 mesi. In ogni caso il limite massimo della pensione non può superare il 90 per cento della retribuzione.

Restano confermate le vigenti norme in materia di età pensionabile per gli appartenenti alle forze armate, all'arma dei carabinieri, ai corpi di polizia nonché per i docenti universitari e per i magistrati.

Art. 7.

(Pensioni di anzianità)

Per tutte le categorie di lavoratori dipendenti pubblici e privati, la cessazione facoltativa anticipata dal servizio con diritto a

pensione potrà avvenire unicamente in base alle norme sulla pensione di anzianità previste dall'articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, che vengono estese ai regimi sostitutivi, esonerativi della assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

In deroga a quanto previsto dal precedente comma, i soggetti ivi indicati possono continuare ad avvalersi dei più favorevoli pensionamenti facoltativi anticipati a condizione che abbiano maturato il diritto a pensione secondo la normativa vigente nei rispettivi ordinamenti, alla data di entrata in vigore della presente legge.

Possono del pari continuare ad avvalersi dei più favorevoli pensionamenti facoltativi anticipati, qualora questi siano previsti dalla normativa in atto all'entrata in vigore della presente legge, i soggetti che maturino il diritto al pensionamento anticipato entro il 31 dicembre 1990.

Restano confermate le vigenti norme in materia di pensionamento facoltativo anticipato per gli appartenenti alle forze armate, all'arma dei carabinieri, ai corpi di polizia.

Art. 8.

(Pensionamenti anticipati)

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche con separati decreti, norme aventi forza di legge intese a disciplinare, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 6, il pensionamento anticipato dei lavoratori sulla base dei seguenti criteri:

a) l'anticipazione dell'età pensionabile, a richiesta del lavoratore, dovrà essere di due mesi per ogni anno di occupazione in attività usuranti e di quattro mesi per ogni anno di occupazione in attività particolarmente usuranti. In nessun caso l'età in cui è consentito l'esercizio dell'opzione può essere inferiore ai 55 anni per i lavoratori e ai 50 anni per le lavoratrici adibiti ad attività usuranti, ed ai 50 anni per i lavoratori e ai 45 anni per le lavoratrici adibiti ad attività particolarmente usuranti;

b) per ogni anno di occupazione in attività usuranti o particolarmente usuranti saranno attribuiti figurativamente rispettivamente due o quattro mesi di contribuzione utile ai fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva, fino ad un massimo di 60 mesi in tutta la vita assicurativa, per le attività usuranti, e di 120 mesi per le attività particolarmente usuranti;

c) per i maggiori oneri derivanti dai pensionamenti anticipati sarà corrisposta una contribuzione integrativa a carico del datore di lavoro;

d) dovranno essere indicate le categorie di lavoratori, addetti alle attività usuranti e particolarmente usuranti.

Art. 9.

(Condizioni per il pensionamento di vecchiaia)

Il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia è subordinato alla cessazione del rapporto di lavoro.

A decorrere dal 1° gennaio 1985 il diritto alla pensione di vecchiaia nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti è realizzato quando siano trascorsi almeno 20 anni dalla data iniziale dell'assicurazione e risultino versati o accreditati almeno 240 contributi mensili o 1040 settimanali.

Per gli anni 1991, 1992, 1993 e 1994 il requisito contributivo minimo di cui al comma precedente è stabilito rispettivamente in 16, 17, 18 e 19 anni.

Per gli operai agricoli i contributi minimi versati o accreditati richiesti per il diritto a pensione sono quelli risultanti dal prodotto che si ottiene moltiplicando per 270 gli anni di contribuzione di cui ai precedenti commi.

Le disposizioni di cui al presente articolo sono estese, con le decorrenze previste per ciascun anno, ai trattamenti di pensione a carico dei fondi di previdenza dello Stato o di enti pubblici nei casi in cui siano previsti limiti di contribuzione minima inferiori a quelli indicati nei commi precedenti.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli assicurati che abbiano conseguito il requisito minimo di contribuzione per il diritto alla pensione di vecchiaia secondo la vigente normativa prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 10.

(Disciplina del cumulo tra pensioni da lavoro dipendente, autonomo e professionale e altri trattamenti previdenziali)

Le pensioni dirette, comprese quelle di anzianità e ad esse assimilate, erogate dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, dai regimi sostitutivi esonerativi ed esclusivi della predetta assicurazione, dai regimi integrativi, nonchè dalle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, sono cumulabili con i redditi da lavoro dipendente, professionale od autonomo e con i trattamenti di integrazione salariale e quelli ordinari e speciali di disoccupazione, per un importo pari al trattamento minimo vigente per il Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti.

Per i regimi pensionistici dei lavoratori dipendenti e autonomi che non prevedono l'erogazione dei trattamenti minimi ovvero prevedono misure diverse da quelle vigenti per il Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, si prendono a riferimento le misure in vigore in questo ultimo Fondo.

Le pensioni di importo superiore al trattamento minimo, liquidate a carico dei regimi di cui al primo comma, nonchè quelle liquidate a norma dell'articolo 13 della legge 21 luglio 1965, n. 903, sono soggette a trattenuta nei periodi in cui si cumulino con retribuzioni percepite alle dipendenze di terzi, con redditi da lavoro autonomo e professionale, con tutte le prestazioni di integrazione salariale o di disoccupazione. La trattenuta viene effettuata sulla parte di pensione eccedente il trattamento minimo in misura pari al 50 per cento.

Qualunque sia l'ammontare della pensione la trattenuta da effettuare non può essere superiore all'importo dei redditi e dei

trattamenti di cui al precedente primo comma.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano alle pensioni indirette o di reversibilità con più titolari, nonchè ai casi in cui l'attività lavorativa sia svolta fuori del territorio nazionale.

Ai fini dell'applicazione del divieto di cumulo di cui ai precedenti commi le pensioni e le retribuzioni si intendono al netto delle maggiorazioni e delle integrazioni per carichi di famiglia; agli stessi fini dalle retribuzioni e dai redditi da lavoro autonomo o professionale devono essere detratte anche le quote dovute per i tributi erariali e per contributi previdenziali ed assistenziali; inoltre, ai redditi da lavoro autonomo o professionale sono consentite le detrazioni per spese di produzione previste dalle vigenti leggi fiscali.

La trattenuta viene effettuata dai datori di lavoro qualora la pensione si cumuli con redditi da lavoro dipendente, dagli istituti previdenziali competenti quando si cumuli con le prestazioni di Cassa integrazione guadagni e di disoccupazione e dal Ministero delle finanze in sede di dichiarazione annuale dei redditi negli altri casi, e le somme riscosse debbono essere versate entro 120 giorni all'istituto previdenziale competente.

La pensione è totalmente cumulabile con i redditi derivanti da attività promosse dagli enti locali e dagli altri enti pubblici per programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili.

In relazione alla specificità dei predetti rapporti di lavoro e tenuto conto delle particolari motivazioni poste a base della loro costituzione, i compensi erogati non sono soggetti a contribuzione previdenziale.

Art. 11.

(Disciplina sul cumulo tra pensioni, vitalizi e reddito da lavoro per i parlamentari)

Il trattamento vitalizio previsto per i parlamentari è cumulabile con uno o più pensioni a carico della assicurazione generale obbligatoria o di altre casse e gestioni

sostitutive, esonerative ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria.

Il cumulo tra vitalizio, pensioni e reddito da lavoro dipendente autonomo o professionale è consentito entro fasce e con criteri che saranno determinati dagli uffici di Presidenza della Camera e del Senato.

La Presidenza della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica congiuntamente fisseranno, tenendo conto del reddito da lavoro dipendente, autonomo o professionale del titolare del vitalizio, fasce di trattenuta sullo stesso da effettuarsi da parte delle rispettive amministrazioni.

Le norme di cui al presente articolo sono da considerarsi norme di principio per la legislazione regionale in materia di trattamenti economici e previdenziali per i consiglieri regionali.

Art. 12.

(Retribuzione imponibile e pensionabile)

Per la determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale si considera retribuzione tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in denaro o in natura al lordo di qualsiasi trattenuta, in dipendenza del rapporto di lavoro.

Sono escluse dalla retribuzione imponibile:

1) la diaria o indennità di trasferta o di missione in cifra fissa determinata in relazione alle effettive giornate di trasferta o missione;

2) i rimborsi a pié di lista che costituiscono rimborsi di spese sostenute dal lavoratore per l'esecuzione o in occasione di lavoro;

3) l'indennità di rappresentanza;

4) l'indennità di cassa;

5) l'indennità di panatica per i marittimi a terra in sostituzione del trattamento di bordo, limitatamente al 60 per cento del suo ammontare;

6) le gratificazioni o elargizioni concesse *una tantum* a titolo di liberalità, per eventi

eccezionali e non ricorrenti, purchè non collegate, anche indirettamente, al rendimento dei lavoratori e all'andamento aziendale;

7) le indennità di anzianità ed integrazione attribuite in qualsiasi momento ed in relazione alla cessazione del rapporto di lavoro;

8) il valore della mensa in natura;

9) la quota dei compensi provvigionali dei produttori di assicurazione attribuibile a rimborso di spese, nel limite massimo del 50 per cento dell'importo lordo dei compensi stessi;

10) i trattamenti per carichi di famiglia comunque denominati, erogati dal datore di lavoro e fino a concorrenza dell'importo degli assegni familiari a carico della Cassa unica assegni familiari.

L'elencazione degli elementi esclusi dal calcolo della retribuzione imponibile ha carattere tassativo.

La retribuzione come sopra determinata è presa, altresì, a riferimento per il calcolo delle prestazioni a carico delle gestioni di previdenza e di assistenza sociale interessate.

Il compenso per lavoro straordinario relativo a prestazioni superiori a 5 ore settimanali, fatta eccezione per i marittimi, non è preso a riferimento per il calcolo delle prestazioni pensionistiche.

Le disposizioni del presente articolo sostituiscono quelle di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, con effetto dal periodo di paga successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1984, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, norme aventi forza di legge intese a unificare la retribuzione imponibile ai fini contributivi con quella imponibile ai fini tributari, coordinando le varie normative e approntando le modificazioni che si rendano conseguentemente necessarie.

Art. 13.

(Tetto di retribuzione pensionabile ed imponibile e contribuzione di solidarietà)

Con decorrenza dal 1° gennaio 1985, il limite di retribuzione annua, di cui all'articolo 19 della legge 23 aprile 1981, n. 155, ai fini della determinazione della pensione e della base imponibile per il calcolo dei contributi dovuti al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti è elevato a lire 32.000.000 annue.

Sulla quota di retribuzione eccedente l'ammontare annuo del limite anzidetto è dovuto al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, a carico dei datori di lavoro, un contributo di solidarietà nella misura del 4 per cento.

In caso di occupazione per periodi inferiori all'anno il limite di retribuzione di cui ai commi precedenti è rapportato ai periodi di effettiva occupazione.

Il limite di retribuzione di cui al primo comma del presente articolo è adeguato annualmente, con effetto dal 1° gennaio 1985 in misura corrispondente alla variazione dell'indice annuo del costo della vita calcolato dall'Istituto centrale di statistica (ISTAT), ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria.

A decorrere dal mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, il limite massimo della retribuzione pensionabile previsto dal presente articolo è esteso a tutte le forme obbligatorie di previdenza sostitutive, esonerative ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria.

Art. 14.

(Aggancio alla dinamica salariale e indice unico)

A decorrere dal 1° gennaio 1985 e con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, gli importi delle pensioni di cui all'articolo 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160, sono aumentati in misura percentuale pari alla differenza tra la variazione percentuale dell'indice delle retribuzioni contrattuali del complesso dei lavoratori dipendenti e la variazione percentuale dell'indice del costo

della vita calcolato ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria.

Ai fini previsti nel precedente comma le variazioni percentuali dell'indice delle retribuzioni contrattuali, nonché le variazioni percentuali dell'indice del costo della vita sono calcolate dall'ISTAT confrontando il valore medio dell'indice dell'anno solare precedente quello da cui ha effetto l'aumento con il valore medio dell'indice dell'anno solare antecedente.

Per indice delle retribuzioni contrattuali del complesso dei lavoratori dipendenti s'intende quello ponderato dei seguenti settori: industria, attività terziarie, trasporti e comunicazioni, credito e assicurazione, pubblica amministrazione, relativamente agli operai e impiegati. I criteri di ponderazione saranno stabiliti entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

La misura percentuale degli aumenti previsti nei precedenti commi si applica anche alle pensioni di cui all'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177.

Art. 15.

(Allineamento delle aliquote contributive)

Nei regimi pensionistici obbligatori sostitutivi, esclusivi e esonerativi dell'assicurazione generale obbligatoria, l'aliquota percentuale contributiva a carico del lavoratore, qualora sia inferiore a quella vigente nella assicurazione generale obbligatoria, nonché la retribuzione imponibile sulla quale l'aliquota viene applicata sono stabilite nella stessa misura e secondo gli stessi criteri in essere nell'assicurazione generale obbligatoria.

L'allineamento delle aliquote di cui al precedente comma ha effetto con la stessa decorrenza dei rinnovi contrattuali delle categorie interessate conclusi successivamente alla entrata in vigore della presente legge e trova applicazione con apposito decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Il maggior gettito contributivo derivante dall'allineamento dell'aliquota di cui ai precedenti commi deve essere trasferito al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti.

Art. 16.

(Oneri derivanti dalle aspettative per cariche elettive e sindacali)

A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge gli oneri derivanti alle gestioni previdenziali per effetto della applicazione del terzo comma dell'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, sono posti a carico degli organismi presso i quali i lavoratori collocati in aspettativa esplicano il proprio mandato elettivo o l'incarico sindacale.

Entro il sesto mese successivo all'entrata in vigore della presente legge il Governo della Repubblica è delegato ad emanare apposito decreto per l'attuazione del presente articolo.

Art. 17.

(Aumento imponibili contributivi)

Con effetto dal 1° gennaio 1985 le retribuzioni orarie convenzionali per gli addetti ai servizi domestici e familiari di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403, e successive modificazioni e integrazioni, sono maggiorate del 50 per cento da calcolarsi sulla misura corrente alla predetta data, previa applicazione di quanto disposto dall'articolo 1 della legge 30 dicembre 1980, n. 895.

I contributi previdenziali versati all'INPS a favore dei collaboratori domestici e familiari sono detraibili dal reddito imponibile delle persone fisiche nel limite della retribuzione convenzionale pagata per un collaboratore.

TITOLO II.

MIGLIORAMENTI DI TALUNI
TRATTAMENTI PENSIONISTICI

Art. 18.

*(Pensioni con più di 781
contributi settimanali)*

Le pensioni integrate al trattamento minimo liquidate con decorrenza anteriore al 30 giugno 1982 alle quali è stata attribuita la maggiorazione di cui al terzo comma dell'articolo 14-*quater* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, sono riliquidate con effetto dalle rispettive decorrenze sulla base di quanto disposto dai commi 8, 9, 10, 11 e 12 dell'articolo 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297.

Gli effetti economici derivanti dall'applicazione del precedente comma decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

Art. 19.

(Minimo vitale)

I cittadini ultrasessantenni titolari di pensione di importo minore al minimo-vitale che vivono effettivamente da soli, che non hanno altri redditi al di fuori della pensione, che non possono avvalersi di alcun sostegno familiare, a domanda, hanno diritto di ricevere dal comune di residenza una integrazione di assistenza sociale in servizi e/o in danaro fino al raggiungimento del minimo vitale.

Il minimo vitale è fissato in lire 480.000 mensili comprese le spese d'affitto per gli anziani che vivono completamente soli, in lire 730.000 mensili complessive per due anziani conviventi.

Il minimo vitale di cui al comma precedente è ridotto di lire 80.000 mensili nel caso che gli anziani siano proprietari o comproprietari dell'alloggio in cui abitano.

Al minimo vitale di cui al presente articolo si applica una rivalutazione pari all'indice medio di aumento del costo vita accertato dall'ISTAT al 31 dicembre dell'anno precedente.

Sono esclusi dalle integrazioni sociali monetarie di cui al presente articolo gli anziani che, pur vivendo soli, hanno figli che possono contribuire al loro mantenimento. Tali possibilità ricorrono allorchè il reddito pro-capite delle famiglie dei figli sia almeno di 700.000 lire mensili.

Per accertare la titolarità del diritto e per esercitare le necessarie funzioni di controllo e di verifica i consigli comunali debbono avvalersi degli organi elettivi del decentramento amministrativo integrati da rappresentanti dei sindacati dei pensionati e delle organizzazioni sociali territoriali più rappresentative.

I consigli comunali, sentite le organizzazioni sindacali dei pensionati più rappresentative esistenti nel territorio, fissano il valore della quota parte del minimo vitale che il comune è in grado di assicurare agli anziani attraverso servizi sociali. Quando i servizi sociali possono essere effettivamente fruiti dagli anziani gratuitamente la quota parte concessa in servizi concerne a tutti gli effetti a formare il minimo vitale.

Ciascun consigliere comunale ha diritto di prendere visione degli atti di concessione dei benefici di cui ai precedenti commi e della relativa documentazione.

Gli organi di controllo, competenti ai sensi delle leggi vigenti, procedono a verifiche periodiche circa il rispetto delle norme di cui al presente articolo. Delle eventuali irregolarità riscontrate è trasmessa notizia all'autorità giudiziaria e alla Corte dei conti.

I finanziamenti per le prestazioni di assistenza sociale previsti dal presente articolo sono a carico del bilancio del comune.

Ad integrazione delle entrate dei comuni previste dalla legislazione vigente a partire dal 1985 è istituito un fondo di 1.300 miliardi, che viene ripartito fra i comuni in rapporto alla popolazione residente di età superiore ai 60 anni secondo i dati dell'ultimo censimento ISTAT e in rapporto inverso al reddito pro-capite accertato dal-

l'ISTAT per la provincia di appartenenza di ciascun comune.

Il fondo previsto dal precedente comma a partire dal 1986 è rivalutato annualmente in base all'indice medio di aumento del costo vita accertato dall'ISTAT al 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 20.

(*Ex combattenti*)

Gli ex combattenti, i partigiani e i mutilati o invalidi di guerra, esclusi quelli che abbiano usufruito o abbiano titolo a fruire, anche in parte, dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, hanno diritto, a domanda, ad una maggiorazione reversibile del rispettivo trattamento di pensione determinato secondo le norme ordinarie, nella misura di lire 30.000 mensili.

La maggiorazione prevista dal precedente comma, sempre a domanda degli interessati, trova applicazione anche ai fini dei trattamenti di pensione già in atto alla data di entrata in vigore della presente legge.

Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetti economici dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della relativa domanda ed operano ai fini di tutti i trattamenti di pensione derivanti da iscrizioni assicurative obbligatorie di lavoratori dipendenti e autonomi o esercenti libere professioni.

L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è a totale carico del bilancio dello Stato.

Lo Stato provvederà a versare agli enti erogatori di pensione interessati, con le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro, il corrispettivo degli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo.

La maggiorazione di cui al presente articolo è da considerare parte integrante del trattamento di pensione a tutti gli effetti. Detta maggiorazione, nei casi di titolari di pensioni al minimo, viene aggiunta all'importo complessivo, non viene assorbita dalla integrazione al minimo, nè trasforma la pensione in superiore al minimo.

Art. 21.

*(Maggiorazioni sulle pensioni liquidate
nel periodo 1° maggio 1968-
31 dicembre 1975)*

Alle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, liquidate in forma retributiva, aventi decorrenza nel periodo compreso tra il 1° maggio 1968 ed il 31 dicembre 1968 e nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1969 ed il 31 dicembre 1975, è attribuita, con effetto dal mese successivo all'entrata in vigore della presente legge, una maggiorazione percentuale, rispettivamente del 15 per cento e del 6 per cento, della misura della pensione vigente al 31 dicembre 1984.

Relativamente alle pensioni al trattamento minimo la maggiorazione di cui al precedente comma viene riconosciuta in misura pari all'incremento derivante dal terzo comma dell'articolo 14-*quater* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 633, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modificazioni e integrazioni, semprechè l'incremento medesimo non sia già stato attribuito per effetto dell'applicazione del predetto articolo 14-*quater*.

Art. 22.

*(Pensioni assorbite
nel trattamento minimo)*

Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 1978, liquidate in misura superiore al trattamento minimo e successivamente assorbite dal trattamento minimo per effetto dell'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e dell'articolo 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160, debbono essere rivalutate, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno successivo a quello di decorrenza, in base agli incrementi di perequazione automatica previsti per le pensioni di importo superiore al trattamento minimo.

Art. 23.

(Estensione del tetto pensionabile fissato nel 1981 alle pensioni liquidate nel 1980)

Il limite massimo di pensione annua nella misura fissata con l'articolo 19 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è esteso alle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti liquidate con decorrenza successiva al 31 dicembre 1979.

Art. 24.

(Benefici pensionistici per i lavoratori i cui rapporti di lavoro siano cessati negli anni 1978, 1979, 1980, 1981 e 1982)

I prestatori di lavoro che siano stati titolari di rapporti di lavoro subordinato risolti negli anni 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, e che abbiano titolo a pensione a carico del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, o altro istituto previdenziale, hanno diritto ad una maggiorazione della pensione mensile rispettivamente nelle seguenti misure: lire 7.000; lire 12.000; lire 20.000; lire 28.000; lire 34.000.

La maggiorazione di cui al comma precedente è corrisposta a condizione che il rapporto di lavoro cessato negli anni indicati abbia avuto durata non inferiore a tre anni, che la relativa indennità di anzianità o di buonuscita sia stata calcolata senza computare gli scatti di scala mobile maturati dal 1° febbraio 1977, e che il prestatore di lavoro non abbia percepito compensi sostitutivi del computo degli scatti stessi.

L'interessato dovrà esibire all'Ente erogatore copia autentica del prospetto di liquidazione dell'indennità di anzianità o di buonuscita percepita, nonché una dichiarazione autentica del datore di lavoro, dalla quale risulti che questi non ha corrisposto compensi sostitutivi.

Art. 25.

(Adeguamento dell'aliquota contributiva per il Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti)

A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1985 il contributo

dovuto dai datori di lavoro al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti è aumentato del 2 per cento.

Con la stessa decorrenza di cui al comma precedente è ridotta del 2 per cento l'aliquota del contributo alla Cassa unica per gli assegni familiari.

Art. 26.

(Separazione contabile dell'assistenza dalla previdenza)

A partire dal 1° gennaio 1985 sono a carico dello Stato:

a) le integrazioni al trattamento minimo di cui all'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, per quelle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e della gestione speciale minatori aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1984, nonchè, limitatamente alla metà dell'integrazione, per quelle aventi decorrenza anteriore a tale data;

b) le quote di integrazione al trattamento minimo, limitatamente alla metà del loro ammontare, per quelle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e della gestione speciale minatori, i cui importi risultino congelati per effetto dell'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 1983 n. 463, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.

L'onere a carico dello Stato per le predette quote di integrazione, negli anni successivi al 1985, è comprensivo delle maggiorazioni di pertinenza delle quote medesime a titolo di perequazione automatica.

Le quote di cui sopra sono versate al Fondo sociale dell'INPS.

A partire dal 1° gennaio 1985 cessano tutti gli altri contributi dello Stato al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti.

Art. 27.

*(Rivalutazione delle pensioni
degli ex dipendenti pubblici)*

Le pensioni di cui all'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177, spettanti per le cessazioni dal servizio relative ai periodi indicati negli articoli seguenti, sono aumentate a decorrere dal 1° gennaio 1984 di un importo determinato in base alle aliquote percentuali stabilite dagli articoli medesimi da applicarsi sull'ammontare annuo lordo considerato con esclusione dell'indennità integrativa speciale, delle quote di aggiunta di famiglia e degli emolumenti accessori previsti per i titolari di pensione privilegiata.

A decorrere dal 1° gennaio 1985 le pensioni di cui al comma precedente sono aumentate, previo riassorbimento degli aumenti di cui al comma stesso, nelle misure percentuali e fisse e con riferimento ai comparti ed alle date di decorrenza dei trattamenti indicati nella presente legge. Per le pensioni di reversibilità l'aumento nella misura fissa spetta in ragione del 60 per cento.

Gli aumenti percentuali di cui ai commi precedenti sono da computare sull'importo delle singole pensioni in atto alla data del 31 dicembre 1981.

Gli aumenti di cui al presente articolo non spettano sulle pensioni dei graduati e militari di truppa delle categorie in congedo di cui al successivo articolo 29.

L'onere per gli aumenti delle pensioni corrisposte dal Fondo per il trattamento di quiescenza al personale degli uffici locali, ai titolari di agenzia, ai ricevitori ed ai portalettere e dalla Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale è a carico del Fondo e della Cassa predetti.

Art. 28.

(Aliquote di rivalutazione)

Le pensioni indicate nel primo comma dell'articolo precedente, con esclusione di quelle spettanti al personale di cui all'ar-

ticolo 29 e di quelle a carico delle Casse indicate nell'articolo 30, sono aumentate delle seguenti aliquote:

a) 50 per cento fino a lire 1.000.000, 20 per cento sull'eccedenza fino a lire 2.000.000 e 10 per cento sull'ulteriore eccedenza per le pensioni relative a cessazioni dal servizio anteriori alla data di decorrenza dell'assegno perequativo pensionabile di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734, e degli altri assegni similari di cui alle leggi 27 ottobre 1973 n. 628, 30 luglio 1973, n. 477, 30 novembre 1973, n. 766, 16 novembre 1973, n. 728, 27 dicembre 1973, n. 851, e 16 febbraio 1974, n. 57;

b) 25 per cento fino a lire 1.000.000, 20 per cento sull'eccedenza fino a lire 2.000.000 e 10 per cento sull'ulteriore eccedenza per le pensioni relative a cessazioni dal servizio successive a quelle indicate nella lettera a), fino al 1° gennaio 1976;

c) 10 per cento fino a lire 1.000.000 e 5 per cento sull'eccedenza per le pensioni relative a cessazioni dal servizio successive al 1° gennaio 1976 ed anteriori alle date di decorrenza giuridica degli inquadramenti nelle qualifiche funzionali o nei livelli retributivi di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312, alla legge 6 febbraio 1979, n. 42, ed alla legge 3 aprile 1979, n. 101.

Art. 29.

*(Pensioni ai magistrati
e qualifiche dirigenziali)*

Le pensioni spettanti ai magistrati ordinari, amministrativi e della giustizia militare, agli avvocati e procuratori dello Stato, ai dirigenti dello Stato e delle Aziende autonome, al personale militare delle forze armate e dei Corpi di polizia di grado non inferiore a colonnello, ai funzionari di pubblica sicurezza con qualifica dirigenziale ed ai professori ordinari dell'Università sono aumentate:

a) del 18 per cento per le cessazioni dal servizio fino al 1° gennaio 1976 e per quelle comprese tra il 1° gennaio 1977 ed il 1° gennaio 1979;

b) del 13 per cento per le cessazioni dal Servizio comprese tra il 2 gennaio 1976 ed il 1° gennaio 1977.

Art. 30.

(Pensioni ai dipendenti degli enti locali, sanitari, insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate)

Con decorrenza dal 1° gennaio 1985, l'importo annuo lordo delle pensioni dirette, indirette e di reversibilità della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, della Cassa per le pensioni ai sanitari e della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1° febbraio 1981, è aumentato applicando le seguenti percentuali all'importo spettante al 31 dicembre 1981, considerato con esclusione dell'indennità speciale, delle quote di aggiunta di famiglia e degli emolumenti accessori previsti per i titolari di pensione di privilegio, rispettivamente per le prime lire 4.000.000, per l'eccedente fino a lire 8.000.000 e per l'ulteriore eccedenza:

a) del 40, del 30 e del 25 per cento, per le cessazioni anteriori al 1° gennaio 1958;

b) del 30, del 25 e del 20 per cento, per le cessazioni dal 1° gennaio 1958 al 30 giugno 1965;

c) del 25, del 20 e del 15 per cento, per le cessazioni dal 1° luglio 1965 al 31 dicembre 1974;

d) del 20, del 15 e del 10 per cento, per le cessazioni dal 1° ottobre 1974 al 31 gennaio 1981.

Con effetto dal 1° gennaio 1984 gli importi indicati nella tabella unita alla legge 27 aprile 1981, n. 167, sono aumentati, per la Cassa pensioni ufficiali giudiziari ed aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori del 20 per cento.

Gli importi degli aumenti di cui al comma precedente sono maggiorati del 50 per cento con effetto dal 1° gennaio 1985.

Gli oneri relativi ai miglioramenti di cui al presente articolo sono a carico delle Casse pensioni facenti parte degli istituti di Previdenza.

Art. 31.

(Adeguamenti contributivi)

Per le Casse pensioni di cui al primo comma dell'articolo precedente, con effetto dal 1° gennaio 1984 la retribuzione annuale contributiva, definita dagli articoli 12, 13 e 14 della legge 11 aprile 1955, n. 379, è costituita dalla somma degli elementi fissi e continuativi dovuti come remunerazione per l'attività lavorativa.

A partire dal 1° gennaio 1985 nei casi di variazione di carattere generale del trattamento economico di attività di servizio a favore delle categorie di dipendenti iscritti alle Casse per le pensioni facenti parte degli istituti di previdenza, derivanti da leggi, da norme regolamentari o da contratti collettivi di lavoro, le nuove retribuzioni sono assoggettate a contributo, anche nel corso dell'anno, dalla data di effetto dei miglioramenti stessi.

Art. 32.

*(Pensioni ai graduati e militari di truppa -
Trattamento di quiescenza)*

Le pensioni normali dei graduati e militari di truppa delle categorie in congedo di cui alla tabella A annessa alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e quelle di riversibilità dei loro aventi causa sono raddoppiate con decorrenza dal 1° gennaio 1984. Dalla stessa data si applicano alle predette pensioni le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 26 gennaio 1980, n. 9.

A partire dall'anno 1985, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 29 aprile 1976, n. 177.

Il trattamento di quiescenza del personale civile e militare dello Stato inquadrato nei livelli retributivi a norma degli articoli 7, 76, 101, 140 della legge 11 luglio 1980, n. 312, collocato a riposo dalle date di de-

correnza giuridica prevista dalla predetta legge ed avente titolo al riconoscimento della valutazione dell'intera anzianità pregressa a norma dell'articolo 152 della legge medesima, è riliquidato, con decorrenza economica dal 1° gennaio 1984, secondo le norme contenute nel decreto-legge 28 maggio 1981, n. 255, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1981, n. 391, e nel decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432.

Art. 33.

(Anzianità di servizio utile)

Gli aumenti di cui agli articoli 27, 28, 29 e 30 della presente legge spettano a condizione che la pensione sia stata conseguita con almeno 30 anni di servizio utile, ovvero per cause di servizio o di inabilità. Gli aumenti sono attribuiti al netto dei benefici derivanti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, nonchè di quelli di cui all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Art. 34.

(Modalità di corresponsione)

Alla corresponsione dei benefici previsti dagli articoli 27 e seguenti della presente legge provvedono di ufficio le direzioni provinciali del tesoro che hanno in carico le relative partite di pensione, sulla base dei dati risultanti dai propri atti e da apposite dichiarazioni rese e sottoscritte dagli interessati ai sensi e per gli effetti della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

È fatto obbligo alle amministrazioni centrali e agli uffici periferici che provvedono alla concessione delle pensioni di indicare, sul provvedimento e sugli altri atti in base ai quali viene attribuito il trattamento pensionistico definitivo o provvisorio, oltre all'anzianità utile considerata ai fini della determinazione del trattamento stesso e alla data di nascita dell'interessato,

anche il livello, la qualifica e la classe di retribuzione, il numero di anni di servizio richiesto per il conseguimento della pensione massima nonchè l'età prevista dallo specifico ordinamento per il collocamento a riposo d'ufficio per raggiunti limiti. Verificandosi quest'ultima circostanza il competente ufficio deve farne esplicita menzione nel provvedimento concessivo della pensione.

Art. 35.

(Testi unici)

Il Governo della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con norme aventi forza di legge, testi unici in materia di previdenza e assistenza obbligatoria, con facoltà di apportare le modificazioni ed integrazioni necessarie per il coordinamento delle norme stesse.

Le predette modificazioni ed integrazioni dovranno tendere a conseguire la maggiore speditezza e semplicità nelle procedure amministrative, la razionalizzazione delle operazioni di riscossione o accreditamento dei contributi previdenziali, la massima tempestività nell'erogazione delle prestazioni, nonchè a rendere omogenee le diverse discipline.